

dossier

XIX Legislatura

13 febbraio 2026

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine

A.C. 2576



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [✉ studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [𝕏 @SR_Studi](https://twitter.com/@SR_Studi)

Dossier n. 640



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-9475 - [✉ st_affarisociali@camera.it](mailto:st_affarisociali@camera.it) [𝕏 @CD_salute](https://twitter.com/@CD_salute)

Progetti di legge n. 564

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	5
QUADRO NORMATIVO.....	6

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

▪ Articolo 1 (<i>Finalità e ambito di applicazione</i>).....	15
▪ Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	18

CAPO II – CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE E TIPOLOGIE DI ACQUE

▪ Articolo 3 (<i>Classificazione delle piscine in base alla destinazione d'uso</i>)	21
▪ Articolo 4, comma 1 (<i>Tipologia di acque</i>)	24
▪ Articolo 4, comma 2 (<i>Facoltà delle Regioni nella scelta delle tipologie di acque e di vasche</i>)	27

CAPO III – PISCINE DESTINATE A UN’UTENZA PUBBLICA

SEZIONE I – AMBITO DI APPLICAZIONE

▪ Articolo 5 (<i>Ambito di applicazione</i>)	28
--	----

SEZIONE II – REQUISITI

▪ Articolo 6 (<i>Requisiti dell’acqua di approvvigionamento</i>)	30
▪ Articolo 7 (<i>Requisiti di sicurezza</i>)	34
▪ Articolo 8 (<i>Locale di primo soccorso in piscine pubbliche e ricreative e sistema rapido di primo soccorso in altre piscine ad uso collettivo</i>)	37
▪ Articolo 9, commi 1, 5 e 6 (<i>Requisiti impiantistici e tecnologici</i>)	40
▪ Articolo 9, commi 2, 3 e 4 (<i>Attività e documento di valutazione dei rischi</i>)	42
▪ Articolo 10 (<i>Requisiti igienici e ambientali</i>)	45
▪ Articolo 11 (<i>Numero massimo di bagnanti e di frequentatori</i>).....	46

SEZIONE III – SOGGETTI

▪ Articolo 12 (<i>Individuazione dei soggetti per la tutela dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine</i>)	48
▪ Articolo 13 (<i>Responsabile della piscina</i>)	49

▪ Articolo 14 (<i>Responsabile della sicurezza dei bagnanti</i>).....	51
▪ Articolo 15 (<i>Assistenza ai bagnanti e sistema di sorveglianza</i>).....	52
▪ Articolo 16 (<i>Responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione</i>)	56

SEZIONE IV – REGOLAMENTO INTERNO E COMUNICAZIONI

▪ Articolo 17 (<i>Regolamento interno</i>)	58
▪ Articolo 18 (<i>Comunicazioni</i>)	60

SEZIONE V – CONTROLLI

▪ Articolo 19 (<i>Controlli interni</i>).....	62
▪ Articolo 20 (<i>Controlli esterni</i>)	66

CAPO IV – PISCINE DOMESTICHE

▪ Articolo 21 (<i>Piscine domestiche</i>)	69
▪ Articolo 22 (<i>Dotazioni di primo soccorso</i>)	71
▪ Articolo 23 (<i>Requisiti di sicurezza, impiantistici, tecnologici e dotazioni di protezione</i>).....	73
▪ Articolo 24 (<i>Controlli interni per le piscine domestiche</i>)	76
▪ Articolo 25 (<i>Controlli esterni per le piscine domestiche</i>).....	77
▪ Articolo 26 (<i>Comunicazione all’azienda sanitaria locale da parte del gestore della piscina domestica</i>).....	79

CAPO V – MISURE CORRETTIVE E INIBITORIE E SANZIONI

▪ Articolo 27 (<i>Vigilanza e controllo e procedimento amministrativo sanzionatorio</i>)	80
▪ Articolo 28 (<i>Sanzioni amministrative pecuniarie per mancate comunicazioni</i>)	82
▪ Articolo 29 (<i>Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata assistenza o sorveglianza e per superamento del numero massimo ammissibile di bagnanti e frequentatori</i>)	83
▪ Articolo 30 (<i>Sanzioni amministrative pecuniarie per carenze relative al piano di autocontrollo e al primo soccorso</i>).....	85
▪ Articolo 31 (<i>Sanzioni amministrative pecuniarie per carenze igieniche e ambientali</i>)	88
▪ Articolo 32 (<i>Diffida</i>).....	90
▪ Articolo 33 (<i>Sanzione amministrativa pecunaria per omessa dotazione di dispositivi di protezione nelle piscine domestiche</i>)	91

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

▪ Articolo 34 (<i>Disposizioni transitorie e obblighi di</i>

<i>adeguamento delle piscine esistenti)</i>	92
▪ Articolo 35 (<i>Regolamento di delegificazione per la modifica degli allegati)</i>	94
▪ Articolo 36 (<i>Clausola di invarianza finanziaria).....</i>	95

PREMESSA

Il disegno di legge in esame (A.C. n. 2576) detta la disciplina di **regolamentazione e classificazione delle piscine a uso pubblico e a uso privato**. Prevede, in specie, i requisiti minimi concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti tecnici e la relativa gestione. Predispone, inoltre, i controlli e le sanzioni per il caso di inottemperanza.

Il disegno di legge si compone di **36 articoli, suddivisi in VI Capi, e due allegati**. Il **primo allegato** detta *specifiche tecniche relative alle piscine approvvigionate con acqua di mare*. Il **secondo** fissa i *requisiti fisici e chimico-fisici delle diverse tipologie di acqua di vasca di piscina*.

QUADRO NORMATIVO

La normativa concernente la disciplina della **sicurezza delle piscine** rientra nell'ambito della competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di “tutela della salute”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Costituzione. Pertanto, il legislatore statale interviene a determinare i principi fondamentali della disciplina, spettando alle Regioni la potestà legislativa per quanto attiene alla normativa di dettaglio.

Occorre precisare che la materia non è mai stata normata nel suo complesso con legge statale.

Prima della riforma costituzionale del 2001, non esistevano disposizioni che disciplinassero le piscine sotto il profilo igienico-sanitario. Gli unici riferimenti si rinvenivano nel [Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934](#)¹, che normavano aspetti peculiari della materia.

Per cercare di fornire specifiche indicazioni sull’igiene delle piscine, il Ministero della salute è in primo luogo intervenuto con un mero atto amministrativo, [la circolare n. 128 del 16 luglio 1971](#)².

Un primo tentativo organico di sistemazione della materia si è avuto con l’adozione [dell’Atto di intesa tra Stato e regioni dell’11 luglio 1991](#) (G.U. 17-2-1992, n. 39 suppl.), relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. Tuttavia, in ragione delle difficoltà applicative della disciplina ivi dettata, con nota del 21 luglio 1993 n. 400.4/12/1205, il Ministero ha ravvisato la necessità di modificare ed aggiornare la predetta intesa.

Dopo la riforma costituzionale del Titolo V, Parte II, della Costituzione, avvenuta con Legge costituzionale n. 3 del 2001, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto un [Accordo il 16 gennaio 2003](#) (G.U. n. 51 del 3 marzo 2003) sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. Alcune regioni hanno recepito il predetto accordo nei propri ordinamenti. Si può ricordare che tale accordo, adottato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 281 del 1997, non ha forza di legge.

Inoltre, i principi enunciati nel citato accordo della Conferenza Stato-Regioni dell’anno precedente, sono poi stati sviluppati nell’[Accordo interregionale tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004 sulla disciplina interregionale delle piscine](#), sviluppato da un gruppo tecnico. Quest’ultimo accordo, privo di forza di legge, individua una disciplina comune da recepire in ambito regionale con legge o altro atto, con particolare riferimento alla classificazione, alla

¹ R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

² *Vigilanza igienico-sanitaria delle piscine*

definizione, alle responsabilità, ai controlli interni ed esterni, alle sanzioni, ai provvedimenti dell'autorità, alle procedure autorizzative e ai limiti temporali per la fase transitoria.

Poiché tali Accordi non hanno naturalmente forza di legge, in caso di inadempimento della disciplina in essi contenuta, non è possibile sanzionare i comportamenti illeciti.

Pertanto, molte regioni sono intervenute in materia con Legge. Tuttavia, in alcune regioni ci si è limitati a recepire l'Accordo con una delibera della Giunta regionale.

Di seguito si riporta l'elenco della normativa regionale in materia.

La normativa regionale in materia

Le regioni che hanno recepito con delibera della Giunta regionale l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 2003 sono le seguenti:

- [Delibera della Giunta regionale della Regione Lombardia n. 8/2552 del 2006](#) “*Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie*”.
- [Delibera della Giunta regionale della Regione Liguria n. 902 del 2014](#) “*Linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine*”³.
- [Delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1092 del 2005](#) “*Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio*”.
- [Delibera della Giunta regionale della Regione Marche n. 1431 del 14 ottobre 2013](#) “*Aspetti Igienico Sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio*”.
- [Delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 770 del 12 dicembre 2007](#) “*Aspetti Igienico-Sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio*”.
- [Delibera della Giunta della Regione Sardegna del 5 febbraio 2019](#) le “*Linee di indirizzo relative agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio*”.

Le seguenti Regioni sono intervenute a dettare una disciplina generale per le piscine a uso natatorio, oggetto dell'Accordo, con disposizioni di rango primario:

- L'articolo 50 della [Legge della regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012](#);

³ Per un approfondimento sulla normativa della regione Liguria in materia di piscine si veda: <https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/cosa-cerchi/balneazione/piscine.html>.

- L'articolo 12 della [Legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 15 novembre 2007](#) “*Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica*”.
- La [Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2018](#) “*Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio*”.
- [Legge Regionale Toscana n.8 del 9 marzo 2006](#), e relativo [regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R](#), modificato nel 2015 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 maggio 2015, n. 54/R. I due atti sono in vigore dal 1° gennaio 2016. Con la Legge regionale 10 maggio 2024, n. 16 “*Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio*” è poi stata modificata la periodicità dello svuotamento per le sole piscine turistico-ricettive.
- Gli articoli 187 e seguenti della [Legge della regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015](#)⁴.
- [Legge della Regione Molise n. 33 del 21 novembre 2008](#) “*Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio*”.
- [Legge della Regione Puglia n. 35 del 15 dicembre 2008](#), “*Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio*”.
- [Legge della Regione Basilicata n. 19 del 9 luglio 2020](#), “*Norme in Materia di requisiti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio*”.

Alcune Regioni sono poi intervenute con Legge a disciplinare solo alcune specifiche tipologie di piscine:

- L'articolo 9, comma 9, della [Legge della Regione Calabria n. 14 del 30 aprile 2009](#) concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi;
- L'articolo 19, comma 1, lettera *h*), della [Legge della Regione Campania n. 15 del 6 novembre 2008](#) concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi;
- L'articolo 16, comma 9, della [Legge della Regione Lazio n. 14 del 2 novembre 2006](#) concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi;
- L'articolo 12, comma 1, lettere *e*) e *f*), della [Legge della Regione Liguria n. 37 del 21 novembre 2007](#), concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi;

- ⁴Tali disposizioni hanno pertanto abrogato la Legge Regionale Umbria 117 del 6 febbraio 2007 “*Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio*”, come esplicitato dall'art. 410 della Legge del 2015.

- L'articolo 8 della [Legge della Regione Marche n. 21 del 14 novembre 2011](#), concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi;
- L'articolo 3, comma 9, della [Legge della Regione Puglia n. 42 del 13 dicembre 2013](#), concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi;
- Gli articoli 18 e 28 della [Legge della Regione Veneto n. 28 del 10 agosto 2012](#), concernenti le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi.
- L'articolo 5, comma 9, della [Legge della Regione siciliana n. 3 del 26 febbraio 2010](#) concernenti le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi.

La disciplina contenuta negli accordi

In merito alla disciplina, l'Accordo del 2003 contiene alcune definizioni.

In particolare, definisce la piscina come «un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi».

Inoltre, ai fini igienico-sanitari, l'Accordo detta una classificazione delle diverse tipologie di piscine in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

Inoltre, nell'Accordo 2003 si classificano le piscine in 4 tipologie, a loro volta contenenti diverse categorie.

In base alla **loro destinazione** le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

- Di tipo a): piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
 - ✓ a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
 - ✓ a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
 - ✓ a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.
- Di tipo b): piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;

- Di tipo c): piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

In base alle **caratteristiche strutturali ed ambientali** le piscine si distinguono in:

- a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Sulla base della loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:

- a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della *Federation Internationale de Natation Amateur* (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
- b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della *Federation Internationale de Natation Amateur* (FINA) per quanto concerne i tuffi;
- c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
- d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
- e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
- f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
- g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
- h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e

nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Ulteriori definizioni sono poi state fornite nell'Accordo interregionale del 2004.

In particolare, lo stesso definisce le seguenti tipologie di piscine:

- per "**piscina ad uso terapeutico**": la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265;
- per "**piscina termale**": la piscina destinata ad attività disciplinate dall'art.194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265, che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti;
- per "**vasca di piscina**": il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'Allegato 1 (o nelle diverse condizioni previste dalla specifica autorizzazione nel caso delle piscine di Categoria C) mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.
- per "**vasca di piscina termale**": il bacino artificiale la cui acqua, rispondente alla specifica normativa vigente, viene utilizzata tal quale per gli scopi previsti e viene mantenuta nelle condizioni prescritte mediante continua immissione di nuova acqua termale, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso e all'utilizzo.
- per "**bacino di balneazione**": il bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa. In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

Inoltre, tale accordo introduce la distinzione tra "frequentatori" e "bagnanti".

I **frequentatori** sono gli utenti presenti all'interno dell'impianto e il loro numero incide sulla capacità complessiva della struttura, sull'affollamento dei servizi, toilette e spogliatoi, ma non sulle caratteristiche dell'acqua.

I **bagnanti**, sono i soggetti che si trovano in vasca e negli spazi strettamente funzionali all'attività natatoria (banchina perimetrale). Il numero di bagnanti è strettamente connesso allo spazio disponibile per svolgere in sicurezza le attività di nuoto e influisce sul carico inquinante cui l'impianto di trattamento deve far fronte.

L'Accordo 2004 stabilisce i valori massimi di affollamento dei bagnanti in relazione alla superficie delle vasche e al tipo di attività che vi si svolgono.

Da ultimo, si può ricordare che l'Ente italiano di Normazione ha aggiornato nel marzo 2024 la [norma UNI 10637](#). Il documento specifica i requisiti di progettazione, costruzione e gestione degli impianti per il trattamento dell'acqua di piscine ad uso pubblico, nonché le indicazioni relative alle prove e ai controlli atti a garantire una qualità dell'acqua di piscina adeguata alla balneazione.

All'interno della UNI 10637 sono tra l'altro riportate le norme UNI EN 15288-1 e UNI EN 15288-2 relative rispettivamente ai requisiti di sicurezza per la progettazione e per la gestione delle piscine.

Schede di lettura

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *(Finalità e ambito di applicazione)*

L’**articolo 1** definisce le **finalità e l’ambito di applicazione** del disegno di legge in esame.

In particolare **il comma 1** prevede che la legge in esame reca le definizioni e classificazioni concernenti le varie tipologie di piscine, individua i requisiti relativi alla sicurezza, agli aspetti igienico-sanitari, alla dotazione degli impianti e alla gestione e stabilisce i controlli e le sanzioni applicabili per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori.

Viene in ogni caso fatta salva la vigente normativa di settore in tema di controlli, requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, impiantistici e gestionali, qualora essa assicuri un livello di protezione maggiore rispetto alla legge in esame.

Il comma 2 definisce le finalità perseguitate dal provvedimento in esame, individuate nella tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome garantendo l’uniformità della tutela nel territorio nazionale.

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, adottano gli interventi necessari per il perseguitamento delle finalità della legge, ciascuno in base alle proprie competenze. Viene inoltre specificato che le disposizioni della legge in esame si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione (**comma 3**).

Il **comma 4** infine esclude dall’ambito di applicazione del disegno di legge in esame le piscine termali, o alimentate con acque termali, nonché le piscine la cui titolarità o gestione siano esercitate da società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ovvero direttamente dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico o dalla società Sport e salute Spa, le quali rimangono

sottoposte alle disposizioni vigenti per ciascun settore, anche nei casi di utilizzazione promiscua per finalità sportive, ricreative o termali.

L'articolo 1, che apre il Capo I (*Disposizioni generali*) composto da 2 articoli, definisce il perimetro del disegno di legge in esame, delineandone **l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione**.

Più nello specifico esso prevede che la legge in esame:

- reca le **definizioni e classificazioni** concernenti le varie tipologie di piscine;
- individua i **requisiti** relativi:
 - alla sicurezza;
 - agli aspetti igienico-sanitari;
 - alla dotazione degli impianti e alla gestione;
- stabilisce i **controlli e le sanzioni applicabili** per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori.

In ogni caso **viene fatta salva la vigente normativa di settore** in tema di controlli e di requisiti come sopra indicati, qualora assicuri un livello di protezione maggiore rispetto alle previsioni del provvedimento in esame (**comma 1**).

Finalità della legge (comma 2) è quella di **tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine** nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia⁵, nonché in conformità al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle province autonome e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela nel territorio nazionale.

Spetta poi allo **Stato, alle Regioni e agli enti locali**, in base alle rispettive competenze, l'adozione degli **interventi necessari per il perseguimento delle finalità della legge**, le cui disposizioni si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3⁶](#) (**comma 3**).

Il **comma 4** infine **esclude dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame le piscine termali, o alimentate con acque termali**, nonché le piscine la cui titolarità o gestione siano esercitate da società o

⁵ Sulla normativa applicabile al settore cfr. *supra* “Premessa e quadro normativo”.

⁶ *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.*

associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel [Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche](#), ovvero direttamente dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico o dalla società Sport e salute Spa, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni vigenti per ciascun settore, anche nei casi di utilizzazione promiscua per finalità sportive, ricreative o termali.

Il [Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche](#) è stato istituito, in sostituzione del precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, presso il **Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 4 del [decreto legislativo n. 39 del 2021](#). La disciplina del registro è recata dagli articoli da 4 a 13 del medesimo decreto legislativo. Nel Registro, che è interamente gestito con modalità telematiche, sono iscritte tutte le **società e associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici** che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Ai fini della valutazione delle domande di iscrizione, è operativo presso il Dipartimento per lo sport, un [comitato permanente](#) composto, oltreché dal Dipartimento stesso, anche da rappresentanti del CONI e del CIP, con il compito di attestare la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle associazioni e società richiedenti l'iscrizione. La disciplina sulla tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinati da un [apposito regolamento](#). Per la **gestione** del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società [Sport e Salute Spa](#).

Articolo 2 *(Definizioni)*

L'**articolo 2**, composto da un unico comma, ha una **funzione definitoria**, esplicitando il significato di una serie di termini utilizzati nel provvedimento e, più nello specifico, delle diverse tipologie di piscine (lettere da a) a e)), di **idromassaggio** (lettera f)), di **acqua dolce idonea a uso natatorio** (lettera g), di **area per i frequentatori** (lettera h), di **area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari** (lettera i), di **bagnanti** (lettera l), di **frequentatori** (lettera m), di **gestore della piscina** (lettera n), dei **vari tipi di controlli** (lettere o-q)).

L'**articolo 2**, composto da un unico comma, ha una **funzione definitoria**, esplicitando il significato di **una serie di termini utilizzati** nel provvedimento.

In primo luogo, ai fini della legge in esame, vengono definiti gli elementi costitutivi della **categoria piscina**, definendosi come tale, in linea generale (**lettera a**):

- il **complesso attrezzato coperto, scoperto o misto**, costituito da una o più **vasche artificiali riempite d'acqua e attrezzate per la balneazione**;
- utilizzato per **attività ricreative, formative, sportive e riabilitative**;
- dotato di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua;
- dotato dei servizi tecnici, sanitari e accessori eventualmente necessari.

Nell'ambito del concetto generale sopra richiamato vengono poi fornite le definizioni di :

“piscina naturale” (lettera b), intendendosi come tale:

- il **bacino artificiale di acqua superficiale** situato **all'aperto**;
- di dimensioni inferiori a 1,5 ettari;
- avente le caratteristiche definite dall'**articolo 2⁷** dell'allegato 1 annesso alla presente legge;
- destinato ad attività ricreative di balneazione;

⁷ L'articolo 2 del citato Allegato al disegno di legge in esame definisce nello specifico le caratteristiche delle piscine naturali, individuando anche i requisiti dell'acqua di approvvigionamento, le condizioni per l'utilizzazione della piscina, le misure di prevenzione.

- caratterizzato da una garanzia costante della qualità dell'acqua mediante sistemi naturali biologici o meccanici;

“piscina temporanea” (lettera c), intendendosi come tale:

- la **vasca ad uso temporaneo o stagionale**, di regola **installata fuori terra** con strutture autoportanti;
- **in ambienti non normalmente strutturati per l'attività di piscina**
- ivi comprese quelle usate in campi estivi, fiere, mostre e manifestazioni a scopo promozionale, dimostrativo o formativo- ;

“piscina ad usi speciali collocata all'interno di strutture di cura o di riabilitazione “ (lettera d), intendendosi come tale:

- la **vasca**, eventualmente dotata di attrezature specifiche, **collocata all'interno di una struttura di cura o di riabilitazione**;
- provvista di specifici **requisiti morfologici e funzionali** per l'esercizio di **attività riabilitative, rieducative e curative** svolte sotto controllo sanitario specialistico;

“piscina domestica” (lettera e), intendendosi come tale:

- la vasca che non rientra nelle precedenti definizioni di cui alle lettere c) e d), di **pertinenza di abitazioni private**, non facente parte di condomini secondo quanto previsto dal codice civile, destinata ad uso personale;

Vengono poi esplicitate le definizioni di **ulteriori concetti** utilizzati nel provvedimento, intendendosi con:

“idromassaggio” (lettera f), il sistema idraulico che, tramite getti di aria e acqua a pressione, produce una forma di massaggio su chi è immerso nella vasca;

“acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo” (lettera g), l'acqua di origine sotterranea la cui qualità è tale da non compromettere la salute dei bagnanti;

“area per i frequentatori” (lettera h), lo spazio accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;

“area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari” (lettera i):

- lo **spazio percorribile solo a piedi nudi**;
- delimitato da barriere di protezione e accessibile attraverso un passaggio obbligato dopo la bonifica igienico-sanitaria;
- la cui pavimentazione possiede caratteristiche antiscivolo e rispondenti alle esigenze di facile pulizia, sanificazione e disinfezione.

Viene chiarito che nell'area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari sono comprese le vasche e le aree perimetrali ad esse collegate aventi caratteristiche analoghe;

“bagnanti” (lettera l), i fruitori della **vasca** e delle **aree immediatamente perimetrali**;

“frequentatori” (lettera m), gli utenti presenti nel complesso attrezzato con piscina, che **fruiscono dei soli servizi del complesso** senza accedere alla vasca e alle aree immediatamente perimetrali;

“gestore della piscina” (lettera n), il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, allo scopo incaricato, che sia responsabile, con poteri decisionali e di spesa, della piscina o della struttura attrezzata in cui essa è collocata;

“controlli” (lettera o), le attività finalizzate a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge a tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori;

“controlli interni” (lettera p), le attività svolte, **ai sensi dell'articolo 19**, dal gestore della piscina, a cui spetta la responsabilità della tutela della salute dei bagnanti e dei frequentatori;

“controlli esterni” (lettera q), le attività svolte, **ai sensi dell'articolo 20**, dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

CAPO II – CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE E TIPOLOGIE DI ACQUE

Articolo 3

(Classificazione delle piscine in base alla destinazione d'uso)

L’articolo 3 (commi 1-6) definisce e specifica la classificazione delle piscine in base alla destinazione d’uso, individuando varie tipologie nell’ambito delle due macrocategorie delle piscine destinate ad un’utenza pubblica (Categoria A) e delle piscine domestiche (Categoria B).

L’articolo 3 (commi 1-6), che apre il Capo II (*Classificazione delle piscine e tipologie di acque*) composto da 2 articoli, definisce e specifica la classificazione delle piscine in base alla destinazione d’uso⁸.

Le due **categorie più generali (comma 1)** nelle quali vengono suddivise le piscine sono:

la categoria A, relativa alle “Piscine destinate ad un’utenza pubblica”;

la categoria B relativa alle “Piscine domestiche”.

Le piscine **della categoria A** si distinguono a loro volta in **tre tipologie (comma 2)**:

A1- Piscine pubbliche e ricreative, che si suddividono a loro volta in:

- **A1.1 – piscine pubbliche, di proprietà pubblica;**
- **A1.2 – parchi acquatici;**
- **A1.3 – piscine destinate al gioco aquattico diverse da quelle della tipologia A1.2**, quali parchi tematici attrezzati con vasche ludiche per giochi aquattici (**comma 3**).

A2 - Piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, diverse da quelle della tipologia A1, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente, che si suddividono a loro volta in piscine facenti parte di:

- **A2.1- strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere**, quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, ostelli, campeggi,

⁸ Sulla vigente classificazione delle piscine si veda anche *supra* “Premessa e quadro normativo”.

villaggi turistici dotati di alloggio, agriturismi, *bed and breakfast* e case per vacanze;

- **A2.2 - strutture che non offrono il servizio di alloggio**, quali locali di ricevimento o ristorazione, stabilimenti balneari;
- **A2.3 – strutture ad uso collettivo**, quali collegi, convitti, scuole, caserme, comunità e case di riposo;
- **A2.4 – strutture ad uso associativo**, quali centri sportivi, palestre, circoli, centri olistici, associazioni e simili;
- **A2.5 – strutture ad uso di più unità abitative**, quali condomini, supercondomini e consorzi edilizi;
- **A2.6 – pubblici esercizi, strutture ad uso collettivo non comprese nelle definizioni di cui al presente comma**, quali le piscine temporanee se destinate ad uso associativo;
- **A2.7 – piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura o di riabilitazione** le cui attività terapeutiche si svolgono sotto controllo sanitario specialistico e sono soggette a regime speciale (**comma 3**).

A3 -Piscine destinate ad utilizzazioni speciali, che si suddividono a loro volta in piscine destinate esclusivamente ad una delle seguenti utilizzazioni:

- **A3.1 – piscine per tuffi**;
- **A3.2 – piscine per addestramento militare**;
- **A3.3 – piscine per addestramento al salvataggio**;
- **A3.4 – piscine per subacquei (comma 5)**.

Il comma 6 suddivide poi le **piscine domestiche**, rientranti nella **categoria B** (di cui al comma 1), in due tipologie:

- **B1 – piscine private**, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, destinate **all'uso esclusivo e personale dei proprietari e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali non concessi in locazione o comodato**;
- **B2 - piscine private**, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, destinate **all'uso esclusivo e personale dei detentori e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali concessi in locazione o comodato**;

Pertanto l'elemento distintivo tra le due categorie è rappresentato dalla qualifica di proprietario o di locatario/comodatario⁹ dell'utilizzatore dell'immobile residenziale in cui si trova la piscina.

⁹ Per le nozioni di locazione e comodato si vedano rispettivamente gli artt. 1571 e ss., e 1803 e ss. del codice civile.

Articolo 4, comma 1 (*Tipologia di acque*)

L'articolo 4, al comma 1, prevede che le piscine possano essere approvvigionate con determinate tipologie di acque, vale a dire: **acque destinate al consumo umano (lettera a), acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo (lettera b), acqua di mare (lettera c), acqua superficiale limitatamente alle piscine naturali (lettera d).**

L'articolo 4, al comma 1, disciplina la **tipologia di acque per l'approvvigionamento delle piscine**, prevedendo che a tal fine possano essere utilizzate le **seguenti tipologie di acque**:

- **acqua destinata al consumo umano;**

La qualità dell'acqua destinata al consumo umano è disciplinata dal [Decreto Legislativo 18/2023](#) (in parte modificato ed integrato dal successivo [D.Lgs n. 102/2025](#)) di attuazione della [Direttiva \(UE\) 2020/2184](#), del 16 dicembre 2020, che si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura.

La dizione "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" implica, oltre all'uso potabile, anche il contatto dell'acqua con il corpo umano durante le varie pratiche di lavaggio, tenendo conto sia della popolazione media, adulta e sana, che delle fasce sensibili quali bambini, anziani e malati.

L'attuazione, perciò, di tutte le disposizioni descritte nella norme e il rispetto dei valori di parametro indicati, nel punto in cui le acque sono messe a disposizione del consumatore, determinano la valutazione di "**idoneità**" dell'acqua al consumo umano in condizioni di sicurezza per l'intero arco della vita. Le acque destinate al consumo umano devono essere "**salubri e pulite**" questo afferma il D.Lgs. n. 18/2023 (art. 4), definendo le condizioni e i parametri qualitativi per garantire l'attuazione di tale principio. Infatti l'allegato I stabilisce i "**Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per Valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano**". I **parametri** e i **valori massimi consentiti**, di cui all'allegato I, sono in genere fondati sugli orientamenti stabiliti dalla Unione europea e dalle raccomandazioni formulate a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mentre valori più restrittivi e parametri supplementari, ad esempio "clorito" e "vanadio", sono determinati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità¹⁰.

¹⁰ *Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*

Sui contenuti specifici del citato decreto legislativo si fa rinvio al [relativo dossier del Servizio Studi.](#)

- **acqua dolce idonea ad uso natatorio ricreativo;**

I requisiti dell'acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo sono in parte definiti **dall'articolo 3 dell'Allegato 1 al disegno di legge in esame**, che prevede che essa debba essere tale da non compromettere la salute dei bagnanti e che qualifica inoltre come idonee **le acque di origine sotterranea derivanti da pozzo o sorgente** purché siano rispettate una serie di condizioni espressamente definite.

Il citato articolo 3 prevede anche che l'acqua delle vasche approvvigionate con acqua destinata al consumo umano o con acqua dolce ad uso natatorio-ricreativo deve essere completamente rinnovata almeno una volta l'anno e, comunque, all'inizio di ogni apertura stagionale, previo svuotamento e successivo riempimento delle vasche.

I requisiti fisici e chimico-fisici e microbiologici delle citate acque sono poi stabiliti **dall'Allegato 2**.

- **acqua di mare;**

I requisiti delle **piscine approvvigionate con acqua di mare** sono stabiliti **dall'articolo 1 dell'Allegato 1 al disegno di legge in esame** che prevede, in primo luogo, che esse siano localizzate nelle vicinanze del mare e comunque non oltre 500 metri dal lido. Fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, impiantistici, organizzativi, gestionali, di autocontrollo e sicurezza previsti dal disegno di legge e dall'allegato in esame, viene consentito l'approvvigionamento delle piscine con acque prelevate in zone di chiarate idonee alla balneazione, e classificate di qualità eccellente – ai sensi del [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116¹¹](#).

Vengono poi specificati requisiti e caratteristiche del punto di prelievo, dell'opera di presa, e disciplinati i diversi aspetti coinvolti dalla messa in opera delle piscine in esame, compreso quello dell'istruttoria ai fini dell'autorizzazione al prelievo.

- **acqua superficiale limitatamente alle piscine naturali;**

In proposito va ricordato che delle piscine naturali **tratta l'articolo 2 del citato Allegato 1**, che specifica che esse comprendono i biolaghi e le biopiscine, con esclusione dei bacini di altra natura, quali cave, dighe o casse di espansione. Viene inoltre chiarito che l'acqua di approvvigionamento può derivare da corsi d'acqua superficiale in buono stato chimico e in buono stato ecologico – ai sensi

¹¹ Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

del [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)¹², o da acque di origine sotterranea derivanti da pozzo o sorgente in buono stato chimico – ai sensi del già citato D.Lgs. n. 152/2006 e del [D.Lgs. n. 30/2009](#)¹³ -.

Vengono poi disciplinati diversi aspetti relativi **all'utilizzazione delle piscine naturali, alle loro caratteristiche** e alle condizioni che devono essere rispettate per la balneazione e l'accesso. Disposizioni transitorie sono dettate per le piscine naturali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, con caratteristiche strutturali diverse da quelle prescritte.

¹² *Norme in materia ambientale.*

¹³ *Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.*

Articolo 4, comma 2
(Facoltà delle Regioni nella scelta delle tipologie di acque e di vasche)

L'articolo 4, comma 2, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare, con proprie leggi e regolamenti, la tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della normativa nazionale ed europea vigente.

Il **comma 2 dell'articolo 4** demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di individuare, con proprie leggi e regolamenti, la tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della normativa vigente e delle guide e delle norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea o dagli Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Per approfondimenti sulla normativa regionale in materia si rinvia alla “Premessa”.

CAPO III – PISCINE DESTINATE A UN’UTENZA PUBBLICA

SEZIONE I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5 (*Ambito di applicazione*)

L’articolo 5 definisce l’ambito di applicazione del Capo III del disegno di legge in esame, relativo alle piscine destinate a un’utenza pubblica.

L’articolo 5, composto da 2 commi, individua l’ambito di applicazione del Capo III del disegno di legge in commento, riguardante le piscine destinate a un’utenza pubblica.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le disposizioni del Capo III si applicano alle piscine della categoria A, tipologie A1 e A2, previste dall’articolo 3, commi 3 e 4.

Si ricorda che nella categoria A rientrano le piscine destinate a un’utenza pubblica. La tipologia A1 comprende le piscine pubbliche e ricreative, mentre la tipologia A2 riguarda le piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, diverse da quelle della tipologia A1, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente¹⁴.

Il comma 2 dispone che alle piscine ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura e riabilitazione della tipologia A2.7 e alle piscine della tipologia A.3, previste rispettivamente dall’articolo 3, comma 4, lett. g) e dall’articolo 3, comma 5, del disegno di legge in esame, si applicano esclusivamente le disposizioni del Capo III relative ai requisiti dell’acqua di approvvigionamento della vasca e alla presenza dell’assistente ai bagnanti, nel caso in cui l’utilizzo della vasca abbia fini ludico-ricreativi.

Si ricorda che la tipologia di piscine A2.7, prevista dall’articolo 3, comma 4, lett. g), comprende le piscine a usi speciali collocate all’interno di strutture di cura o di riabilitazione le cui attività terapeutiche si svolgono sotto controllo sanitario specialistico e sono soggette a regime speciale.

La tipologia A.3, invece, comprende le piscine indirizzate esclusivamente a una delle seguenti attività:

¹⁴ Per maggiori dettagli, v. scheda articolo 3 del presente dossier.

piscine per tuffi (A3.1);
piscine per addestramento militare (A.3.2);
piscine per addestramento al salvataggio (A3.3);
piscine per subacquei (A3.4).

Si ricorda, inoltre, che le disposizioni del Capo III relative ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento della vasca sono recate dall'articolo 6 del disegno di legge in commento, mentre quelle relative all'assistente ai bagnanti dall'articolo 15.

SEZIONE II – REQUISITI

Articolo 6 *(Requisiti dell’acqua di approvvigionamento)*

L’articolo 6 individua le **tipologie di acqua** da utilizzare per l’approvvigionamento dell’acqua delle piscine: acqua destinata al consumo umano, acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo, acqua di mare, acqua superficiale (**comma 1**). Inoltre, prevede la possibilità per le **regioni e le province autonome** di Trento e di Bolzano di individuare **ulteriori requisiti relativi all’acqua delle piscine**, in base a quelli già presenti nell’Allegato 2 del disegno di legge in esame (**comma 2**) e dispone che le **docce e i lavandini dei servizi igienici** sono alimentati con acqua destinata al consumo umano (**comma 3**). Infine, disciplina il controllo del mantenimento delle caratteristiche di **idoneità dell’acqua dolce all’uso natatorio-ricreativo** (**comma 4**) e il controllo del rispetto dei **requisiti di conformità dell’acqua contenuta nella vasca o nel bacino** (**comma 5**).

L’articolo 6, composto da cinque commi, disciplina i **requisiti dell’acqua di approvvigionamento** delle piscine¹⁵.

Il **comma 1** individua le seguenti tipologie di acqua, da impiegare per l’approvvigionamento dell’acqua delle piscine:

a) **acqua destinata al consumo umano**, conformemente a quanto previsto dal [D.Lgs. n. 18 del 2023](#)¹⁶;

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 18 del 2023 è stato adottato in attuazione della [Direttiva \(UE\) 2020/2184](#), concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e della delega contenuta nella [legge n. 127 del 2022](#)¹⁷, e, in particolare, in conformità ai principi e criteri direttivi specifici recati dall’articolo 21 della legge citata, riguardanti il recepimento della citata direttiva. Esso è finalizzato a:

¹⁵ In base a quanto stabilito dall’articolo 21, comma 2, del disegno di legge in esame, il presente articolo si applica, oltre che alle piscine destinate a un’utenza pubblica, anche alle piscine domestiche, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del Capo IV relativo a queste ultime.

¹⁶ *Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.*

¹⁷ *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021.*

- rivedere e introdurre norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “salubrità e pulizia”, anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria;
- stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento;
- introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell’ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali;
- migliorare l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura;
- assicurare la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e fornire una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano¹⁸.

Con il [D.Lgs. n. 102 del 2025¹⁹](#) sono state apportate delle modifiche al citato D.Lgs. n. 18 del 2023²⁰.

b) **acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo;**

Si ricorda che l’articolo 3 (“Requisiti dell’acqua di approvvigionamento”) dell’Allegato 1 al disegno di legge in commento stabilisce che l’acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo non deve compromettere la salute dei bagnanti e individua i criteri di idoneità delle acque di origine sotterranea derivanti da pozzo o sorgente. Il comma 4 del citato articolo 3 dell’Allegato 1 prevede che l’acqua delle vasche approvvigionate con acqua destinata al consumo umano o con acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo sia rinnovata completamente almeno una volta all’anno e, in ogni caso, all’inizio di ogni apertura stagionale.

c) **acqua di mare**, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 al disegno di legge in esame e dal [D.Lgs. n. 116 del 2008²¹](#), limitatamente alle piscine alimentate con acqua di mare;

Si ricorda che l’articolo 1 (“Piscine approvvigionate con acqua di mare”), comma 1, dell’Allegato 1 al disegno di legge in esame dispone che tali piscine sono localizzate non oltre il limite di 500 metri dal lido e che non sono

¹⁸ Per maggiori dettagli si consulti il [dossier](#) predisposto dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

¹⁹ *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.*

²⁰ Per maggiori dettagli si consulti il [dossier](#) predisposto dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

²¹ *Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.*

consentiti l'accumulo o l'installazione di serbatoi di raccolta di acqua di mare. Il comma 2 detta disposizioni tecniche da rispettare nel procedimento di approvvigionamento con acqua di mare.

Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. n. 116 del 2008 prevede norme volte a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale. Il Capo II detta disposizioni relative alla qualità e alla gestione delle acque di balneazione.

d) **acqua superficiale**, conformemente a quanto previsto dal [D.Lgs. n. 152 del 2006](#)²², limitatamente alle piscine naturali.

Si ricorda che l'articolo 2 dell'Allegato 1 al disegno di legge in esame detta norme riguardanti le piscine naturali, le quali, secondo quanto previsto dal comma 1, comprendono i biolaghi e le biopiscine, con esclusione dei bacini di altra natura, quali cave, dighe, o casse di espansione.

Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. n. 152 del 2006 detta norme, nella parte terza, relative alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche. L'articolo 54, lett. c), fornisce la definizione di "acque superficiali", che includono: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.

Il **comma 2** prevede la possibilità, per le **regioni e le province autonome** di Trento e Bolzano, di **individuare**, con proprie leggi e regolamenti, **ulteriori requisiti** in base a quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 al disegno di legge in commento e fermo restando quanto disposto dal comma 1.

Si ricorda che l'Allegato 2 al disegno di legge in esame è composto da tre tabelle in cui sono riportati i requisiti chimico-fisici e i requisiti microbiologici che devono rispettare: l'acqua di vasca di piscina con approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano e di acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo (Tabella 1), l'acqua di vasca di piscina con approvvigionamento di acqua di mare (Tabella 2) e l'acqua di bacino di piscina naturale (Tabella 3).

Il **comma 3** stabilisce che le **docce e i lavandini dei servizi igienici** sono alimentati con **acqua destinata al consumo umano**, conformemente a quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 18 del 2023 (v. *supra*).

²² Norme in materia ambientale.

Il comma 4 dispone che il **mantenimento** delle caratteristiche di **idoneità dell'acqua dolce all'uso natatorio-ricreativo** è assicurato mediante lo svolgimento di **analisi in autocontrollo** dell'acqua di approvvigionamento, da eseguire con la frequenza stabilita dalla normativa regionale e, in ogni caso, **almeno ogni sei mesi**. Inoltre, stabilisce che l'approvvigionamento con acqua dolce ad uso natatorio-ricreativo deve essere autorizzato dagli organi territoriali competenti per la derivazione e l'utilizzazione.

Il comma 5, infine, prevede che l'**acqua contenuta nella vasca o nel bacino** deve rispettare i **requisiti di conformità** stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in base alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 al disegno di legge in commento (v. *supra*), nei punti di rispetto della conformità, identificabili in qualsiasi punto rappresentativo della vasca o del bacino. Inoltre, specifica che le procedure di autocontrollo includono le **attività di monitoraggio**, le **modalità di campionamento e analisi**, le **registrazioni dei controlli**, le **azioni correttive** e la **gestione delle situazioni di non conformità**.

Si ricorda che l'articolo 8 dell'Allegato 1 al disegno di legge in commento prevede, al comma 1, la predisposizione di un piano di autocontrollo, in base alle indicazioni presenti nei seguenti rapporti dell'Istituto superiore di sanità, e successivi aggiornamenti:

- [Rapporto ISTISAN 07/11](#): “Piscine ad uso natatorio: aspetti igienico sanitari e gestionali per l'applicazione della normativa”;
- [Rapporto ISTISAN 13/46](#): “Parametri microbiologici per il controllo delle acque di piscina: metodi analitici di riferimento”.

Il comma 2 specifica che il piano, sottoposto a continuo aggiornamento, contiene le procedure di intervento e tutti gli allegati di natura tecnica e di contenuto igienico-sanitario e, inoltre, riporta la registrazione dei dati di tutte le operazioni effettuate.

Articolo 7

(Requisiti di sicurezza)

L'**articolo 7** definisce le condizioni necessarie per garantire la sicurezza degli utenti che frequentano piscine. In particolare, le piscine devono essere progettate e realizzate in modo da assicurare un utilizzo sicuro e una corretta pulizia di tutte le aree, nel rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e della normativa antincendio (**comma 1**). Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalla legge, si continua ad applicare la disciplina nazionale e regionale già in vigore (**comma 2**). Le Regioni e le Province autonome definiscono i requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento, seguendo le specifiche norme UNI EN (**comma 3**). Se per la costruzione di una piscina sono necessari titoli edilizi, il progetto presentato deve rispettare anche tutti i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 7 (**comma 4**).

Il **comma 1** dell'articolo 7 stabilisce che le piscine sono realizzate per garantire che la fruizione da parte dei bagnanti e dei frequentatori e la pulizia ordinaria e straordinaria delle vasche, delle aree di rispetto dei requisiti igienico-sanitari, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno, possano avvenire in modo regolare e con il minimo rischio per la sicurezza degli utenti. Le pareti e il fondo della vasca sono completamente rivestite da materiali sanificabili e resistenti ai trattamenti.

Il comma 1 prevede altresì che restano fermi i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, e fa salva la normativa in materia di prevenzione e di sicurezza antincendi.

Le **norme tecniche per le costruzioni** (NTC), previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (*Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*), definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. Il MIT ha poi emanato la [circolare 21 gennaio 2019](#) recante le istruzioni per l'applicazione delle norme del richiamato decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

La norma in esame fa salva anche la **normativa in materia di prevenzione e di sicurezza antincendi**, che si articola principalmente nel [D.Lgs. 81/08](#) (per i

luoghi di lavoro), nel [D.P.R. 151/2011](#) (che elenca le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco), e nel [Codice di Prevenzione Incendi \(DM 3 agosto 2015\)](#). In aggiunta, esistono normative specifiche per le diverse tipologie di edifici, come gli edifici di civile abitazione.

Il **comma 2** precisa che, per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Il **comma 3** prevede che le **Regioni e le Province autonome** stabiliscano i requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento, tenendo conto delle norme UNI EN 15288 per la costruzione di piscine (riguardante i requisiti di sicurezza per la progettazione (UNI EN 15288-1) ed i requisiti di sicurezza per la gestione (UNI EN 15288-2)) e delle norme UNI EN 1069-1 riguardante i requisiti generali di sicurezza per gli acquascivoli di piscine per uso pubblico e specifica i requisiti per definire i tipi di acquascivoli. In ogni caso occorre tenere conto delle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che:

- a) l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e tipologie di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di **sicurezza e di sorveglianza degli utenti**, anche in relazione agli **accessi incontrollati** alla vasca con rischi di annegamento;
- b) la **sezione servizi**, comprendente gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce, sia ad uso esclusivo dei bagnanti. Per le piscine della categoria A, tipologia A2, indicate all'articolo 3, comma 4 (a cui si rinvia), in caso di svolgimento di altre attività, i servizi sono ad uso esclusivo della piscina, salvo che, in base ai tipi di attività accessorie svolti nell'impianto, i frequentatori siano sottoposti alle stesse operazioni di pulizia personale preventiva e alle stesse regole comportamentali dei bagnanti; in tale caso, i frequentatori possono usufruire della stessa sezione servizi;
- c) le **destinazioni d'uso dei locali** siano conformi a quanto dichiarato nella comunicazione previste all'articolo 18 (alla cui scheda di lettura si rinvia);
- d) le eventuali **variazioni di destinazione d'uso** siano soggette a nuova comunicazione.

Il **comma 4** precisa che, nei casi in cui sono necessari i titoli abilitativi previsti al Capo I, titolo II, del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380](#), ai fini della conformità alla disciplina urbanistica e edilizia, il relativo **elaborato progettuale** deve soddisfare altresì i requisiti di sicurezza previsti dal presente articolo.

I titoli abilitativi richiamati al Capo I, titolo II, del D.P.R. 380/2001 riguardano le seguenti materie: l'attività edilizia libera (art. 6) e gli interventi subordinati alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata CILA (art. 6-bis). Altri titoli abilitativi previsti nel D.P.R. 380/2001 riguardano: la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 22); la “super SCIA” (art. 23) e il permesso di costruire (art.10).

Articolo 8

(Locale di primo soccorso in piscine pubbliche e ricreative e sistema rapido di primo soccorso in altre piscine ad uso collettivo)

L'articolo 8, comma 1, prevede che le piscine pubbliche e ricreative siano dotate di un apposito locale dotato di presidi e attrezzature di primo soccorso, ivi compreso un defibrillatore automatico esterno (DAE). Il **comma 2** prevede l'obbligo di assicurare un sistema rapido di primo soccorso e la dotazione del DAE nelle piscine ad uso collettivo con accesso limitato, gratuito o a pagamento.

Il **comma 1** prevede che nelle piscine pubbliche e ricreative (categoria A, tipologia A1, di cui all'**articolo 3, comma 3**, del presente disegno di legge) vi sia un locale adibito al primo soccorso. Il suddetto locale deve essere dotato di presidi di primo impiego e attrezzature di primo intervento, ivi compreso il defibrillatore automatico esterno (DAE).

Si prevede che le suddette dotazioni debbano essere costantemente efficienti, completamente disponibili e utilizzabili immediatamente.

Si segnala, a tale riguardo, che l'[Accordo del 16 gennaio 2003](#) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, prevede, al punto 4.2, che un locale di primo soccorso debba essere dotato di presidi di primo impiego e attrezzature di primo intervento completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili, nonché di apparecchiature mediche mantenute sempre in efficienza.

Il medesimo **comma 1** prevede, altresì, che nel suddetto locale di primo soccorso sia esposto un avviso indicante tutti i recapiti utili alle fasi successive di pronto soccorso.

Il medesimo locale dovrà essere realizzato in modo da assicurare un rapido accesso all'interno dell'impianto e verso i mezzi di soccorso provenienti dall'esterno.

Si segnala che l'**articolo 22** del presente disegno di legge prevede la dotazione, nelle piscine domestiche, di una cassetta di pronto soccorso.

Il **comma 2** stabilisce che nelle piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente (categoria A, tipologia A2, di cui all'**articolo 3, comma 4**, del presente disegno di legge) debbano essere garantiti un sistema rapido di primo soccorso e la dotazione del

defibrillatore semiautomatico e automatico (DAE), ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013.

Il **comma in esame** specifica, altresì, che il sistema rapido di primo soccorso deve essere integrato con quello eventualmente già presente nel resto della struttura.

L'articolo 5 del citato [decreto ministeriale 24 aprile 2013](#) (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 2013), modificato dal [decreto ministeriale 7 aprile 2023](#), pone in capo alle società sportive (professionistiche e dilettantistiche) di dotarsi del DAE, nelle competizioni e negli allenamenti, nel rispetto delle linee guida contenute nell'allegato E del medesimo decreto (come sostituito dal citato decreto 7 aprile 2023)²³. Si prevede, inoltre, che le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici debbano condividere il DAE con gli utenti di tali impianti. Le linee guida contenute nell'Allegato E suddetto disciplinano le modalità di gestione dei DAE da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, fermo restando quanto previsto dal [decreto ministeriale 18 marzo 2011](#), recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009”. Tale decreto del 2011 aggiunge taluni criteri e modalità a quelli già fissati - e ripresi dal decreto in oggetto - dall'[Accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003](#) (contenente le “Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici”).

Si rileva che il successivo **articolo 30, comma 3**, del presente disegno di legge commina una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del gestore²⁴ che non adempia all'obbligo di dotare la piscina del locale di primo soccorso secondo la disciplina di cui al presente **articolo 8**²⁵. *Si valuti l'opportunità di chiarire la disciplina sanzionatoria per i casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo 8, le quali potrebbero essere attuate anche senza la predisposizione di un*

²³ Tali modifiche al d.m. 24 aprile 2013, concernenti gli obblighi delle società sportive, sono state introdotte in attuazione dell'articolo 4 della [legge n. 116 del 2021](#), recante “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”. Si rammenta che la citata legge n. 116 reca disposizioni per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. In attuazione di tali norme il [d.P.C.m. 23 ottobre 2024](#) ha definito il programma pluriennale per la diffusione dei DAE e ha provveduto al riparto delle relative risorse finanziarie; il [d.m. 18 maggio 2023](#) reca l'adozione del protocollo “Istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza”. Per ulteriori informazioni, si veda il [dossier del Servizio studi della Camera](#) sull'A.C. n. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B (ultima lettura parlamentare della suddetta legge n. 116 del 2021).

²⁴ Riguardo alla nozione di “gestore della piscina”, cfr. l'**articolo 2, comma 1, lettera n)**, del disegno di legge in esame.

²⁵ Riguardo alla procedura di diffida amministrativa, cfr. l'**articolo 32** del presente disegno di legge.

*apposito locale. Si valuti altresì l'opportunità di integrare la **rubrica** del **presente articolo**, la quale fa riferimento esclusivamente al locale di primo soccorso.*

Si ricorda che, ai sensi del successivo **articolo 34, comma 1**, le prescrizioni di cui all'**articolo 8** in esame si applicano alle piscine (appartenenti alla categoria e tipologie oggetto del medesimo **articolo 8**) realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, mentre per quelle già esistenti continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti.

Articolo 9, commi 1, 5 e 6 *(Requisiti impiantistici e tecnologici)*

L'articolo 9, commi 1, 5 e 6, individua i criteri per i parametri dei requisiti igienico-ambientali, tecnologici e per il trattamento dell'acqua.

L'**articolo 9** reca disposizioni in merito alla dotazione degli impianti dell'acqua e dell'aria delle piscine, alla valutazione del rischio e ai soggetti responsabili.

Il **comma 1** dispone che le piscine devono mantenere costantemente i parametri dei requisiti igienico-ambientali entro i limiti di norma in ogni condizione di utilizzo. A tale fine sono dotate di impianti tecnologici automatici sufficienti per il trattamento dell'aria e dell'acqua, secondo quanto previsto dalle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea.

Il **comma 5** precisa che gli impianti tecnologici a servizio delle piscine, compresi gli impianti di trattamento e ricircolo dell'acqua, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#), e che in fase di installazione degli impianti è rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del medesimo regolamento.

Il **comma 6** prevede che la potenza degli impianti di trattamento dell'acqua è proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse. Inoltre, la localizzazione e l'installazione degli impianti di trattamento, nonché la loro gestione, sono disciplinate con leggi e regolamenti dalle regioni e dalle province autonome, in maniera che siano garantite condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

La relazione tecnica evidenzia che il rispetto dei requisiti, indicati dalla disposizione in commento, ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica; se riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione precedente. Tali disposizioni, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principii di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiosa, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla

realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi. Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell’Amministrazione, dall’attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9, commi 2, 3 e 4

(Attività e documento di valutazione dei rischi)

L'articolo 9, al comma 2, prevede che il gestore della piscina, avvalendosi della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, effettui la valutazione dei rischi e rediga il relativo documento, nel quale sono analizzate le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina.

Il comma 3 rimette alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, chiamate ad intervenire con proprie leggi e regolamenti, la disciplina del contenuto del documento di valutazione dei rischi in relazione a taluni aspetti specifici riguardanti le caratteristiche delle differenti tipologie di impianti, coinvolti, in particolare, nel trattamento dell'acqua e dell'aria.

Il comma 4 rimette al responsabile della piscina il compito di assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti a servizio della piscina e di effettuare la valutazione del rischio ogniqualvolta gli impianti vengano modificati.

L'articolo 9, al comma 2, prevede che il gestore della piscina, si sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, effettui la valutazione dei rischi e rediga il relativo documento, nel quale sono analizzate le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina. A tale fine, la norma specifica che egli si avvale della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, di cui al successivo articolo 16 del presente provvedimento.

Si valuti l'opportunità di specificare che anche la redazione del documento di valutazione dei rischi avvenga ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008 (commi 2 e 3).

Il **comma 3** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, proprie leggi e regolamenti, disciplinino il contenuto del documento di valutazione dei rischi di cui al precedente comma 2, con riferimento a taluni aspetti specifici, relativi:

- alla descrizione e alle caratteristiche degli impianti tecnologici, del sistema di trattamento dell'acqua e dell'aerazione dei locali;
- alle principali tipologie degli impianti di trattamento;
- all'elenco delle principali sostanze chimiche utilizzate per il trattamento delle acque negli impianti natatori;

- alle caratteristiche delle differenti tipologie di impianti, con l'analisi dei fattori di rischio e le relative misure preventive, secondo quanto previsto dall'allegato 1 annesso al presente provvedimento.

Si fa notare che il richiamato allegato 1 fa riferimento alle piscine approvvigionate con acqua di mare e alle piscine naturali, richiamando i requisiti dell'acqua di approvvigionamento, prevedendo, quanto al Documento di valutazione dei rischi, che esso specifica le caratteristiche delle diverse tipologie di impianti con l'analisi dei fattori di rischio e le relative misure preventive. Tale allegato, inoltre, disciplina i requisiti termoigrometrici e di ventilazione, quelli illuminotecnici e acustici, il piano di autocontrollo, il prelievo e l'analisi dei campioni, il controllo e il trattamento delle acque.

Si valuti l'opportunità di specificare che l'intervento integrativo delle regioni in tale ambito abbia luogo fermo restando quanto previsto dall'art. 28, che, ai commi 2 e 3, prescrive in via generale il contenuto del documento di valutazione dei rischi.

Il **comma 4** prevede che il responsabile della piscina - di cui al successivo articolo 13 - garantisca il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti a servizio della piscina ed effettui la valutazione del rischio ognqualvolta gli impianti vengano modificati.

Considerato che, in base all'art. 17, comma 1, lett. *a*) del d. lgs 81/2008, la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del relativo documento – ai sensi dell'articolo 28 del medesimo d. lgs 81/2008 – non sono delegabili, *si valuti la portata del comma 4 in commento, secondo il quale, invece, tale compito sarebbe delegato dal gestore al responsabile della piscina.*

Testo unico sulla sicurezza sul lavoro: il decreto legislativo n. 81 del 2008

Considerazioni generali

La normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro è costituita dal D.Lgs. 81/2008, che elenca le misure generali di tutela di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per **specifici rischi o settori di attività**.

La suddetta normativa si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (come, ad esempio, il socio lavoratore di cooperativa o di società, l'associato in partecipazione o il soggetto beneficiario di tirocini formativi).

Il principale destinatario degli obblighi di sicurezza è il **datore di lavoro** (che nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente al quale spettano i poteri di

gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale)

Tuttavia, all'applicazione generale delle disposizioni del T.U. può derogarsi in ragione della peculiarità dell'attività svolta.

Obblighi del datore di lavoro

Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie a tutela della sicurezza dei lavoratori (ex art. 2087 c.c.), il datore di lavoro deve adempiere, in particolare, agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ed elaborare il documento di valutazione dei rischi.

Valutazione dei rischi

Il datore di lavoro – insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e considerare in modo specifico i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. La valutazione dello stress lavoro-correlato non è delegabile in quanto parte integrante della valutazione dei rischi.

Al termine della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, sempre con la collaborazione dei suddetti soggetti, deve redigere un documento da custodire presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione, che è tenuto a consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione. Le imprese che operano in settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali possono sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato.

Il datore di lavoro può delegare alcune funzioni pur conservando l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni delegate.

In ogni caso, non sono delegabili:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione previsto;**
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.**

Articolo 10 *(Requisiti igienici e ambientali)*

L'articolo 10 stabilisce che i **requisiti igienici e ambientali delle piscine** sono individuati dall'**Allegato 1** al disegno di legge in esame e specifica, inoltre, che tali requisiti si riferiscono, oltre che alle caratteristiche delle acque, anche alle **condizioni termo-igrometriche, di ventilazione, illuminotecniche e acustiche**.

L'**articolo 10**, composto da un unico comma, disciplina i **requisiti igienici e ambientali delle piscine**.

In particolare, l'articolo in esame dispone che i suddetti requisiti sono **definiti dall'Allegato 1** annesso al disegno di legge in commento. Inoltre, specifica che tali requisiti si riferiscono non solo alle caratteristiche delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca o nel bacino, previste dall'articolo 6, ma anche alle **condizioni termo-igrometriche, di ventilazione, illuminotecniche e acustiche**.

Si ricorda che l'Allegato 1 al disegno di legge in esame è composto da 10 articoli. I primi tre articoli dettano disposizioni, rispettivamente, relative alle piscine approvvigionate con acqua di mare, alle piscine naturali e ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento. L'articolo 4 disciplina il DVR (documento di valutazione dei rischi). Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono disposizioni tecniche relative, rispettivamente, ai requisiti termo-igrometrici e di ventilazione, ai requisiti illuminotecnici e ai requisiti acustici. Infine, gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano il controllo e il trattamento delle acque.

Si ricorda, inoltre, che i requisiti termo-igrometrici si riferiscono alle condizioni di temperatura e di umidità dell'aria.

Articolo 11

(Numero massimo di bagnanti e di frequentatori)

L'**articolo 11** stabilisce che il **numero massimo di bagnanti e di frequentatori** delle piscine è determinato dalle **regioni** e dalle **province autonome** di Trento e di Bolzano, in relazione alle diverse tipologie di vasche e categorie di piscine, garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza (**commi 1 e 2**). Inoltre, dispone che le piscine siano dotate di **sistemi in grado di rilevare il numero massimo di frequentatori e di interdire l'accesso di ulteriori utenti** nel caso di raggiungimento del numero massimo consentito (**comma 3**). Infine, prevede l'**applicazione del valore inferiore per la determinazione della capienza massima ammissibile**, nei casi di difformità tra il numero massimo stabilito dalla licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quello stabilito dalla normativa regionale e provinciale (**comma 4**).

L'**articolo 11**, composto da quattro commi, disciplina il **numero massimo dei bagnanti e dei frequentatori** delle piscine.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'[Accordo interregionale tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004 sulla disciplina interregionale delle piscine](#), gli utenti delle piscine si distinguono in frequentatori e bagnanti: i frequentatori sono gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio, mentre i bagnanti sono i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

In particolare, il **comma 1** dispone che il **numero massimo di bagnanti** è stabilito con **leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano** in riferimento alle diverse tipologie di vasche. Tale numero è determinato utilizzando parametri tecnici allo scopo individuati, con i seguenti obiettivi:

- a) mantenimento **entro i limiti** della potenza degli impianti di trattamento del **carico inquinante causato dalle attività in acqua**, in riferimento al volume d'acqua delle vasche;
- b) assicurare che l'**attività natatoria**, nelle differenti forme previste in relazione alle diverse categorie di piscine e tipologie di vasche, si svolga garantendo il rispetto delle **esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti**;
- c) prevedere il calcolo dell'**affluenza dei bagnanti in rapporto all'estensione dello specchio d'acqua**.

Il **comma 2** stabilisce che il **numero massimo di frequentatori** è determinato con **leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, relativamente alle differenti categorie di piscine²⁶, secondo parametri tecnici allo scopo individuati, con il fine di garantire lo svolgimento regolare e agevole della fruizione delle vasche, dei *solarium*, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici.

Il **comma 3** dispone che le piscine sono dotate di sistemi o procedure di **rilevamento del numero dei frequentatori** presenti nelle aree di riferimento e di **interdizione dell'accesso di ulteriori utenti**, nei casi in cui sia raggiunto il numero massimo consentito.

Il **comma 4**, infine, prevede che, nei casi di non coincidenza tra il numero massimo ammissibile di bagnanti o di frequentatori stabilito dalla **licenza rilasciata in base a quanto previsto dall'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza** ([regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#)²⁷) e quello individuato dalla **normativa regionale o provinciale** secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo in commento, si applica il **valore inferiore** per la determinazione della **capienza massima ammissibile**.

Si rileva che nel testo del disegno di legge in commento ([A.C. 2576](#)) il suddetto comma 4 dell'articolo 11, riferendosi alla disciplina regionale o provinciale relativa al numero massimo dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine (prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11), rimanda ai commi 1 e 2 della “presente legge”.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di sostituire, al comma 4, la parola “legge” con la parola “articolo”.

Si ricorda che l'articolo 86 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce che è necessaria la **licenza del questore** per l'esercizio delle seguenti attività: alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

²⁶ Per le diverse categorie di piscine si veda la scheda del presente dossier relativa all'articolo 3.

²⁷ *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

SEZIONE III – SOGGETTI

Articolo 12

(Individuazione dei soggetti per la tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine)

L’articolo 12 individua come soggetti ai fini della tutela dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine il **responsabile della piscina**, il **responsabile della sicurezza dei bagnanti**, l’**assistente ai bagnanti** e il **responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione**.

La disposizione in commento, dopo aver individuato i suddetti soggetti (**comma 1**), dispone che le competenze degli stessi sono definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dal presente disegno di legge (**comma 3**).

Viene altresì specificato che (**comma 2**):

- **nelle piscine** pubbliche di proprietà pubblica, nei parchi acquatici e nelle piscine destinate al gioco acquatico - ossia quelle di cui alla **categoria A, tipologia A1**, di cui all’articolo 3, comma 3 (cfr. la relativa scheda di lettura) – gli incarichi di responsabile della sicurezza dei bagnanti e di assistente ai bagnanti sono distinti in funzione delle dimensioni e della complessità dell’impianto e del numero massimo dei bagnanti stessi;
- **nelle piscine** facenti parte di strutture turistico-ricettive, di strutture che non offrono il servizio di alloggio, di strutture ad uso collettivo, associativo o di più unità abitative, di pubblici esercizi e nelle piscine ad usi – ossia quelle di cui alla **categoria A, tipologia A2**, di cui all’articolo 3, comma 4 (cfr. la relativa scheda di lettura), il responsabile della piscina può assumere i suddetti incarichi di responsabile della sicurezza dei bagnanti e di assistente ai bagnanti, nonché quello di responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, se in possesso di uno dei brevetti che abilitano all’attività di assistente ai bagnanti e se non diversamente previsto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 13

(Responsabile della piscina)

L'articolo 13 individua gli obblighi in capo al responsabile della piscina, specificando che questo è nominato con atto scritto dal gestore della piscina e che in caso di mancata nomina, le relative funzioni sono svolte dal gestore Stesso.

Nel dettaglio, il responsabile della piscina **assicura l'ottemperanza agli obblighi di gestione e di sicurezza** dell'intero impianto e, in particolare:

- assicura il corretto funzionamento della struttura sotto l'aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
- assicura il rispetto dei requisiti impiantistici, tecnologici, igienici, ambientali, nonché di quelli relativi all'approvvigionamento, alla sicurezza, al primo soccorso e al numero massimo di bagnanti e di frequentatori (cfr. sul punto le schede di lettura degli articoli da 6 a 11);
- predisponde i controlli interni, cura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo, disponendo l'eventuale chiusura della vasca o dell'impianto in presenza di rischi per la salute;
- determina il numero massimo ammissibile di bagnanti e di frequentatori nonché il numero degli assistenti ai bagnanti, sulla base della valutazione del rischio;
- definisce, nel piano di autocontrollo, la periodicità delle analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio dell'acqua della vasca e, se necessario, dell'acqua di approvvigionamento, delle analisi in situ e delle analisi per la ricerca della presenza di legionella nell'acqua sanitaria, nel rispetto delle linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi (adottate dall'Istituto superiore di sanità ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184).

Si dispone altresì che il responsabile della piscina è:

- il direttore sanitario della struttura nelle piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura o di riabilitazione (categoria A, tipologia A2.7);
- l'amministratore del condominio nelle piscine facenti parte di strutture ad uso di più unità abitative, quali condomini, supercondomini e consorzi edilizi (categoria A, tipologia A2.5);

- il titolare dell'esercizio o chi ne ha la responsabilità nelle restanti piscine della categoria A, tipologia A2 (di cui all'articolo 3, comma 4, alla cui scheda di lettura si rimanda).

Articolo 14

(Responsabile della sicurezza dei bagnanti)

L'articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti del responsabile della sicurezza dei bagnanti.

L'**articolo 14** disciplina le funzioni e i compiti del **responsabile della sicurezza dei bagnanti**. In particolare, il responsabile della sicurezza dei bagnanti svolge le seguenti funzioni:

- a) organizza il sistema di salvamento,
- b) coordina le attività degli assistenti ai bagnanti,
- c) verifica l’efficienza dei relativi dispositivi e
- d) vigila sull’osservanza delle regole di sicurezza stabilite dal responsabile della piscina.

Si ricorda che nell’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni nel 2003, al punto 4), viene precisato che spetta al titolare dell’impianto individuare i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Lo stesso accordo affidava alle Regioni il compito di individuare le relative figure professionali. Con tale disposizione, il legislatore statale interviene a normare la figura del responsabile della sicurezza dei bagnanti.

Inoltre, la definizione di bagnante è contenuta nell’Accordo 2004. In specie, secondo tale accordo i bagnanti, sono i soggetti che si trovano in vasca e negli spazi strettamente funzionali all’attività natatoria (banchina perimetrale). Il numero di bagnanti è strettamente connesso allo spazio disponibile per svolgere in sicurezza le attività di nuoto e influisce sul carico inquinante cui l’impianto di trattamento deve far fronte. In proposito, si ricorda che l’art. 11 del presente disegno di legge demanda alle leggi e regolamenti regionali e delle Province autonome il compito di fissare il numero massimo di bagnanti, dettando alcuni criteri sul punto (v. scheda *infra*).

Articolo 15

(Assistenza ai bagnanti e sistema di sorveglianza)

L'articolo 15 – commi 1-6 - disciplina le **funzioni dell'assistente ai bagnanti** e le modalità operative **dei sistemi di sorveglianza**.

Vengono specificate le **funzioni e la presenza a bordo vasca degli assistenti ai bagnanti** nelle diverse categorie di piscine (**commi 2-5**) e le condizioni per **l'attivazione di sistemi di sorveglianza con modalità diverse**, anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti (**comma 6**).

Viene prevista **un'adeguata informazione ai bagnanti** sul sistema di assistenza o sorveglianza adottato per prevenire i rischi nella vasca (**comma 7**).

L'articolo 15, composto da **6 commi**, disciplina le **funzioni dell'assistente ai bagnanti** e le modalità operative **dei sistemi di sorveglianza** di cui al **comma 6**.

L'assistente ai bagnanti è un professionista addestrato a **garantire la sicurezza dei bagnanti in piscine, stabilimenti balneari e acque libere**. Le sue mansioni includono la vigilanza costante dell'area, il salvataggio di persone in difficoltà, l'esecuzione di primo soccorso e, in alcuni casi, l'insegnamento del nuoto e l'organizzazione di attività ricreative. Per esercitare questa professione è necessario seguire un corso specifico, superare un esame e ottenere i brevetti e i certificati richiesti dalla legge, tra cui l'abilitazione al BLSD (*Basic Life Support and Defibrillation*)²⁸.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del [decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996](#)²⁹ (cfr. *infra*), per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Con [decreto](#) del 29 maggio 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disciplinato l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti, tra le quali figurano il brevetto di salvamento mare, il brevetto di salvamento acque interne e

²⁸ Il "brevetto" BLSD ([Basic Life Support and Defibrillation](#)) è un attestato che certifica la capacità di eseguire manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e usare il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) in caso di arresto cardiaco. Questo corso formativo, teorico e pratico, è rivolto sia ai cittadini comuni (laici) sia agli operatori sanitari e insegna a intervenire su adulti, bambini e lattanti. La certificazione ha una validità di 24 mesi e richiede un aggiornamento periodico.

²⁹ *Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.*

il brevetto di salvamento piscine. Per il rilascio di tali brevetti, è richiesto lo svolgimento dell'attività di addestramento e formazione, la quale è riservata agli enti formatori, definiti dall'articolo 2, lett. b), del citato decreto come soggetti, aventi personalità giuridica, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Nel dettaglio, per la formazione professionale per assistente bagnanti, tali enti predispongono dei corsi di formazione volti ad assicurare a coloro che vi partecipano la padronanza di metodi e contenuti generali volti all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico (articolo 10, comma 2).

Sono ammessi ai corsi di formazione i soggetti:

- di età compresa tra 16 e 50 anni;
- che non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo sia stato adottato provvedimento di riabilitazione;
- in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica;
- che abbiano assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
- che abbiano superato la prova pratica.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di salvamento bagnanti, gli enti formatori autorizzati rilasciano i brevetti al termine del corso di formazione e in seguito al superamento dell'esame previsto. Per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti è necessario sostenere un esame pubblico, che consiste in una prova teorica e in una prova pratica da sostenere innanzi alla commissione di esame.

Ai sensi dell'articolo 16 del decreto del 29 maggio 2024, i brevetti hanno validità di cinque anni dal loro rilascio e possono essere rinnovati tramite la presentazione di un'istanza a un ente formatore, il quale rilascia il certificato di rinnovo previa verifica del possesso dei certificati in corso di validità.

Il comma 1, con una disposizione di portata generale, stabilisce che la sicurezza dei bagnanti è garantita dalla presenza degli assistenti ai bagnanti al bordo della vasca ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6.

Ai sensi del **comma 2 l'assistente ai bagnanti** deve essere **abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso** ai sensi della normativa vigente (cfr. *supra*). Suo compito è quello di vigilare sulle attività che si svolgono nella vasca e negli spazi perimetrali intorno alla stessa, ai fini della sicurezza e dell'incolinità dei frequentatori.

Il comma 3 prevede che **la presenza degli assistenti ai bagnanti a bordo vasca** è assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.

Il numero degli assistenti ai bagnanti viene definito dal **responsabile della piscina nel piano di autocontrollo** di cui al **successivo articolo 19** (cfr. *infra*) e viene calcolato sulla base della valutazione del rischio, tenuto conto delle caratteristiche e dell'utilizzo delle vasche, nonché del numero dei bagnanti.

Vengono comunque fatte espressamente salve le previsioni del [decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996](#), recante *Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*: in ogni **caso il numero degli assistenti ai bagnanti non può essere inferiore** rispetto a quello determinabile sulla base del citato D.M.

A tale proposito va ricordato che disposizioni specifiche sulle piscine vengono dettate dall'articolo 14 del citato D.M. 18 marzo 1996.

I commi 3-5 del citato articolo 14 prevedono che il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m². Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m².

Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m².

Per vasche oltre 1.000 m² dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m².

Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

Il comma 4 dispone sulla **presenza dell'assistente ai bagnanti** per **alcune categorie di piscine**, prevedendo, nello specifico, che nelle **piscine pubbliche e ricreative** (categoria A, tipologia A1, cfr. *supra* l'articolo 3, comma 3) è obbligatoria **la presenza continuativa dell'assistente ai bagnanti al bordo della vasca**.

Nelle piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, diverse da quelle della tipologia A1, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente (categoria A, tipologia A2, cfr. *supra* l'articolo 3, comma 4), la presenza degli assistenti ai bagnanti è obbligatoria **limitatamente agli orari di apertura della piscina per lo svolgimento delle attività natatorie, sportive e ludico-ricreative**.

Per le modalità di effettuazione dell'assistenza ai bagnanti viene richiamato dal **comma 5 il piano di autocontrollo** disciplinato dal citato articolo 19.

Con una **disposizione di carattere generale** il **comma 6** dispone che quando la valutazione del rischio lo consente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è comunque **garantita la sorveglianza dei bagnanti** anche **senza la presenza dell'assistente ai bagnanti**, attraverso diverse **modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19**.

A tali fini, può essere prevista la presenza, al bordo della vasca, di un addetto adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso e per intervenire in caso di emergenza, ovvero, quando siano installati dispositivi anti-annegamento, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme certificati, la presenza, all'interno della struttura, di un addetto adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso ed intervenire prontamente.

Il **comma 7** prevede infine **un'adeguata informazione ai bagnanti** sul sistema di assistenza o sorveglianza adottato per prevenire i rischi nella vasca.

Articolo 16

(Responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione)

L'articolo 16 istituisce la figura del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, descrivendone le competenze, le responsabilità e i compiti.

Il **comma 1** della disposizione in commento individua le **capacità essenziali** per ricoprire l'incarico di responsabile degli impianti e della manutenzione, ovvero il possesso della **competenza tecnica necessaria** per garantire il corretto funzionamento degli impianti. Il comma indica, quindi, i **compiti** che lo stesso è chiamato a svolgere:

- **vigilare** sul rispetto dei requisiti tecnologici e di sicurezza previsti dall'articolo 9;
- **coordinare** l'attività dei manutentori degli impianti tecnologici;
- **intrattenere i rapporti** con le eventuali imprese esterne incaricate della manutenzione.

Nel caso in cui il responsabile non abbia **potere di spesa**, è tenuto a **segnalare tempestivamente** guasti ed anomalie al responsabile della piscina, che provvede alle occorrenti riparazioni.

Gli impianti necessari per il corretto funzionamento delle piscine sono descritti dalla normativa UNI 10637:2016, la quale specifica i requisiti di progettazione, costruzione e gestione degli impianti di trattamento dell'acqua. La norma fornisce inoltre le indicazioni relative alle prove ed ai controlli atti a garantire una qualità dell'acqua di piscina adeguata alla balneazione.

Il **comma 2** prevede che la conduzione degli impianti sia assicurata da un **dipendente**, il quale garantisce la propria presenza nella piscina sotto il coordinamento del responsabile, di cui al comma precedente. Nelle piscine di **categoria A**, ovverosia, tra quelle destinate ad utenza pubblica, quelle **pubbliche e ricreative**, di cui al comma 3 dell'articolo 3, la presenza del suddetto dipendente deve essere **continuativa**. Le strutture interessate da quest'obbligo sono le seguenti:

- piscine pubbliche e di proprietà pubblica;
- parchi acquatici;
- piscine destinate al gioco acquatico diverse dai parchi acquatici, quali parchi tematici attrezzati con vasche ludiche per giochi acquisitivi.

Il comma 3 stabilisce che gli incarichi di **responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione**, di cui al comma 1, e di **conduttore degli impianti**, di cui al comma 2, limitatamente alle piscine di categoria A2, possono essere conferiti con atto scritto anche ad un professionista esterno, purché sia in possesso di:

- un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati da Regioni, Province autonome, scuole o centri di formazione professionale autorizzati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti;
- titoli equivalenti conseguiti in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

Rientrano nella **tipologia A2** le piscine facenti parte di:

- a) A2.1 – strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere, quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, ostelli, campeggi, villaggi turistici dotati di alloggio, agriturismi, bed and breakfast e case per vacanze;
- b) A2.2 – strutture che non offrono il servizio di alloggio, quali locali di ricevimento o ristorazione, stabilimenti balneari;
- c) A2.3 – strutture ad uso collettivo, quali collegi, convitti, scuole, caserme, comunità e case di riposo;
- d) A2.4 – strutture ad uso associativo, quali centri sportivi, palestre, circoli, centri olistici, associazioni e simili;
- e) A2.5 – strutture ad uso di più unità abitative, quali condomini, supercondomini e consorzi edilizi;
- f) A2.6 – pubblici esercizi, strutture ad uso collettivo non comprese nelle definizioni di cui al presente comma, quali le piscine temporanee se destinate ad uso associativo;
- g) A2.7 – piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura o di riabilitazione le cui attività terapeutiche si svolgono sotto controllo sanitario specialistico e sono soggette a regime speciale.

SEZIONE IV – REGOLAMENTO INTERNO E COMUNICAZIONI

Articolo 17 *(Regolamento interno)*

L’**articolo 17** prevede l’adozione di un **regolamento interno** delle piscine per la disciplina dei rapporti con l’utenza in riferimento agli aspetti igienico-sanitari (**comma 1**). Il **contenuto e le modalità di pubblicazione** di tale regolamento sono disciplinati dalle **regioni** e dalle **province autonome** di Trento e di Bolzano; in ogni caso, il regolamento interno contiene informazioni relative all’**educazione sanitaria** e le **regole comportamentali e di igiene personale** (**comma 2**).

L’**articolo 17**, composto da due commi, disciplina il **regolamento interno** delle piscine.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che le piscine devono adottare un **regolamento interno** che disciplina i **rapporti con l’utenza in relazione agli aspetti igienico-sanitari**.

Il **comma 2** dispone che il **contenuto e le modalità di pubblicazione** del regolamento interno previsto dal comma 1 sono disciplinate **con leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, secondo le indicazioni elaborate dall’Istituto superiore di sanità in materia di sistema di autocontrollo nelle piscine. Inoltre, prevede che nel regolamento interno siano presenti le informazioni relative all’**educazione sanitaria** e le **regole comportamentali e di igiene personale** che consentono di preservare idonee condizioni igienico-sanitarie nella piscina.

Si ricorda che l’articolo 8 dell’Allegato 1 al disegno di legge in commento prevede, al comma 1, la predisposizione di un piano di autocontrollo, in base alle indicazioni presenti nei seguenti rapporti dell’Istituto superiore di sanità, e successivi aggiornamenti:

- [Rapporto ISTISAN 07/11](#): “Piscine ad uso natatorio: aspetti igienico sanitari e gestionali per l’applicazione della normativa”;
- [Rapporto ISTISAN 13/46](#): “Parametri microbiologici per il controllo delle acque di piscina: metodi analitici di riferimento”.

Il comma 2 specifica che il piano, sottoposto a continuo aggiornamento, contiene le procedure di intervento e tutti gli allegati di natura tecnica e di contenuto igienico-sanitario e, inoltre, riporta la registrazione dei dati di tutte le operazioni effettuate.

L'articolo in esame riproduce parzialmente il Punto 17 dell'[Accordo interregionale tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004 sulla disciplina interregionale delle piscine](#), il quale prevede anche che il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

Articolo 18 (Comunicazioni)

L'articolo 18 definisce le modalità e il contenuto delle comunicazioni che il gestore della piscina deve obbligatoriamente inviare alle autorità competenti, a partire dalla prima apertura della stessa e ad ogni variazione degli elementi in esse descritti.

Il **comma 1** sancisce l'obbligo, in capo al **gestore della piscina**, di inviare una **comunicazione** inerente alla **prima apertura** della piscina allo **sportello unico per le attività produttive** (SUAP) del Comune e all'**azienda sanitaria locale** territorialmente competenti.

Non vengono comunque modificate le disposizioni relative alla **realizzazione** ed **utilizzazione** della piscina, le quali rimangono subordinate al rispetto delle norme vigenti per i titoli abilitativi e alla conformità ai requisiti igienico-sanitari, in modo da garantire la legalità dell'opera sotto il profilo urbanistico, ambientale e della sicurezza d'uso.

La disposizione opera quindi un rinvio per quanto concerne la **determinazione** del **contenuto della comunicazione**, che dovrà essere definito da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In ogni caso, la comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- a) la **localizzazione** della piscina e l'inquadramento urbanistico dell'area territoriale in cui la stessa è ubicata;
- b) la **classificazione della piscina**, con l'indicazione della categoria e della tipologia determinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;
- c) il **numero** e la **tipologia** delle vasche con la relativa classificazione;
- d) il **numero massimo di bagnanti** per le singole vasche e di frequentatori che possono essere ammessi nella struttura e nelle sue pertinenze, ivi compresi il solarium e le gradinate per gli spettatori;
- e) i **dati identificativi** del **gestore della piscina**, del **responsabile della piscina**, del **responsabile della sicurezza dei bagnanti** e del **responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione**;
- f) la **documentazione tecnica** descrittiva della **struttura** e degli **impianti di trattamento dell'acqua**.

Il **comma 2** determina l'obbligo di trasmettere una nuova comunicazione in caso di variazione degli elementi di cui al comma 1.

Il **comma 3** dispone che il gestore della piscina debba comunicare all'ASL locale anche i giorni di chiusura di carattere stagionale o per motivi tecnici.

Il **comma 4** autorizza l'uso della piscina a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima comunicazione prescritta dal comma 1.

SEZIONE V – CONTROLLI

Articolo 19 (*Controlli interni*)

L’articolo 19 stabilisce che i **controlli interni** relativi alle piscine destinate a un’utenza pubblica concernono l’acqua di approvvigionamento, quella contenuta nella vasca o nel bacino e le **condizioni di sicurezza dei bagnanti e igienico-sanitarie** degli ambienti e delle attrezzature della struttura (**comma 1**). Inoltre, prevede l’adozione di un **piano di autocontrollo** da parte del gestore della piscina per la prevenzione delle situazioni di pericolo (**comma 2**) e la **conservazione della documentazione** relativa a tale piano (**comma 3**). Dispone, poi, che il gestore della piscina deve applicare le disposizioni tecniche presenti nell’Allegato 1 al disegno di legge in commento per lo svolgimento dei **controlli analitici chimici e microbiologici** (**comma 4**) e che, nei casi di situazioni di non conformità riscontrate dai controlli interni, deve applicare le **misure correttive idonee al ripristino immediato delle condizioni di sicurezza** (**comma 5**); in presenza di situazioni non conformità che possono causare **rischi per la salute degli utenti**, il gestore provvede alla **chiusura della piscina** (**comma 6**). Infine stabilisce che rimangono ferme le **disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici**, previste dal [D.Lgs. n. 18 del 2023³⁰](#) (**comma 7**).

L’articolo 19, composto da sette commi, disciplina i **controlli interni** relativi alle piscine destinate a un’utenza pubblica.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che i **controlli interni** hanno ad oggetto i seguenti aspetti:

- la **conformità dell’acqua di approvvigionamento** e di quella **contenuta nella vasca o nel bacino** ai requisiti previsti dall’articolo 6;
- il mantenimento delle **condizioni di sicurezza dei bagnanti** e delle **condizioni di sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e delle attrezzature della struttura**, previste dalla Sezione II del Capo III del disegno di legge in commento.

³⁰ Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Si ricorda che l'articolo 6 del presente disegno di legge stabilisce che l'approvvigionamento dell'acqua delle piscine prevede l'utilizzazione di quattro tipologie di acqua: acqua destinata al consumo umano, acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo, acqua di mare, acqua superficiale (comma 1). Inoltre, dispone che con leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere individuati ulteriori requisiti, sulla base di quanto indicato dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 al disegno di legge in esame (comma 2). Infine, disciplina l'utilizzo dell'acqua per le docce e i lavandini dei servizi igienici (comma 3), le procedure di controllo del mantenimento delle caratteristiche di idoneità dell'acqua dolce idonea all'uso natatorio-ricreativo (comma 4) e i requisiti di conformità dell'acqua contenuta nella vasca o nel bacino (comma 5).

Il **comma 2** dispone che, per il conseguimento delle finalità previste dal comma 1, il **gestore della piscina adotta un piano di autocontrollo** secondo quanto stabilito dall'Allegato 1 annesso al disegno di legge in esame. Tale piano ha l'obiettivo di garantire il rispetto costante delle condizioni richieste, la prevenzione delle situazioni di pericolo e l'attuazione degli interventi correttivi in modo rapido ed efficace, tramite l'analisi e il monitoraggio dei punti critici.

Si ricorda che l'articolo 8 dell'Allegato 1 al disegno di legge in commento prevede, al comma 1, la predisposizione di un piano di autocontrollo, in base alle indicazioni presenti nei seguenti rapporti dell'Istituto superiore di sanità, e successivi aggiornamenti:

- [Rapporto ISTISAN 07/11](#): “Piscine ad uso natatorio: aspetti igienico sanitari e gestionali per l'applicazione della normativa”;
- [Rapporto ISTISAN 13/46](#): “Parametri microbiologici per il controllo delle acque di piscina: metodi analitici di riferimento”.

Il comma 2 specifica che il piano, sottoposto a continuo aggiornamento, contiene le procedure di intervento e tutti gli allegati di natura tecnica e di contenuto igienico-sanitario e, inoltre, riporta la registrazione dei dati di tutte le operazioni effettuate.

Il **comma 3** stabilisce che il **gestore della piscina conserva la documentazione** riguardante il suddetto **piano di autocontrollo** per il periodo definito con leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome. Tale documentazione deve essere esibita, su richiesta, all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. *n*), del disegno di legge in esame, il gestore della piscina è “il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, allo scopo incaricato, che sia responsabile, con poteri decisionali e di spesa, della piscina o della struttura attrezzata in cui essa è collocata”.

Il **comma 4** prevede che il gestore della piscina deve applicare le **disposizioni tecniche presenti nell'Allegato 1** al disegno di legge in commento per lo svolgimento dei **controlli analitici chimici e microbiologici** e che, a tal fine, si avvale di laboratori accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Si ricorda che la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 disciplina i “Requisiti generali per la competenza, l’imparzialità e il regolare funzionamento dei laboratori di prova e taratura”. Essa si può applicare a tutte le organizzazioni che svolgono attività di laboratorio, a prescindere dal numero degli addetti. L’ultima versione risale al 2018.

Il **comma 5** dispone che, nei casi di situazioni di non conformità riscontrate dai controlli interni, il gestore della piscina, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, applica le **misure correttive idonee al ripristino immediato delle condizioni di sicurezza per i bagnanti e di quelle igienico-sanitarie e ambientali**.

Il **comma 6** stabilisce che, nel caso in cui la rilevata situazione di non conformità possa determinare un **rischio per la salute degli utenti**, il gestore provvede alla **chiusura della piscina**, comunicandolo tempestivamente all’azienda sanitaria locale competente per territorio.

Il **comma 7**, infine, prevede che **rimangono ferme le disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici**, previste dal [D.Lgs. n. 18 del 2023³¹](#).

Si ricorda che l’articolo 9 del citato D.Lgs. n. 18 del 2023, rubricato “Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni”, stabilisce che i gestori della distribuzione idrica interna svolgono una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate dall’[Allegato VIII](#) al medesimo D.Lgs. n. 18 del 2023, in relazione specialmente ai parametri definiti nell’[Allegato I](#), parte D, adottando idonee misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, al fine di ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si riscontri un rischio per la salute umana causato da questi sistemi. Inoltre, il citato articolo 9 dispone che la valutazione e gestione del rischio si fonda sui principi generali stabiliti dalle Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della [direttiva \(UE\) 2020/2184](#), [Rapporti ISTISAN 22/32](#), e

³¹ Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

successive revisioni. Infine prevede la promozione della formazione specifica su tali disposizioni, da parte delle regioni e delle province autonome, in coordinamento con il Ministero della salute, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

Articolo 20 *(Controlli esterni)*

L'**articolo 20** dispone che i **controlli esterni**, effettuati mediante misurazioni e prelievi di campioni, hanno ad oggetto la **conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca o nel bacino** rispetto ai requisiti individuati nell'**Allegato 2** al disegno di legge in commento; l'**azienda sanitaria locale competente per territorio** provvede alla **verifica degli aspetti igienico-sanitari e gestionali delle piscine (comma 1)**. Inoltre, stabilisce che la medesima azienda sanitaria locale, nello svolgimento di tali controlli, **può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, ferma restando la sua competenza per la gestione dei relativi risultati e per l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute umana (**comma 2**).

L'**articolo 20**, composto da due commi, disciplina i **controlli esterni** relativi alle piscine destinate a un'utenza pubblica.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che i **controlli esterni** riguardano i requisiti di **conformità**, individuati dall'**Allegato 2** al disegno di legge in esame, delle **acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca o nel bacino**. Tali controlli sono effettuati tramite **misurazioni strumentali e prelievi di campioni dell'acqua** di approvvigionamento e di quella contenuta nella vasca o nel bacino, per lo svolgimento delle relative analisi, in base a quanto previsto dall'**Allegato 1** al disegno di legge in esame e nel rispetto della programmazione relativa alla valutazione del rischio e alle situazioni locali stabilita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il comma 1 dispone che la **verifica degli aspetti igienico-sanitari e gestionali delle piscine**, anche con lo svolgimento di ispezioni e verifiche documentali riguardanti il piano di autocontrollo previsto dall'**articolo 19** del disegno di legge in commento³², spetta all'**azienda sanitaria locale competente per territorio**.

Si ricorda che l'**Allegato 2** al disegno di legge in esame è composto da tre tavelle in cui sono riportati i requisiti chimico-fisici e i requisiti microbiologici che devono rispettare: l'acqua di vasca di piscina con approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano e di acqua dolce idonea ad uso natatorio-

³² In particolare, previsto dal comma 2 dell'**articolo 19**. Per ulteriori dettagli si consulti la scheda del presente dossier relativa all'**articolo 19**.

ricreativo (Tabella 1), l’acqua di vasca di piscina con approvvigionamento di acqua di mare (Tabella 2) e l’acqua di bacino di piscina naturale (Tabella 3).

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 9 dell’Allegato 1 al disegno di legge in esame stabilisce che i prelievi di campioni per le analisi ai fini dei controlli esterni e interni sono effettuati secondo la programmazione dei controlli definita dall’autorità territorialmente competente o secondo il piano di autocontrollo (comma 1). Inoltre, prevede disposizioni tecniche relative al prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua di approvvigionamento e dell’acqua contenuta nella vasca o nel bacino (comma 2). Infine, dispone che gli accertamenti tecnici effettuati nell’ambito dei controlli esterni sono svolti nel rispetto delle garanzie di difesa previste dall’articolo 15 della [legge n. 689 del 1981](#)³³ (comma 3).

Si ricorda, infine, che l’articolo 10 del citato Allegato 1 stabilisce che le analisi per i controlli interni ed esterni delle acque contenute nella vasca o nel bacino sono eseguiti in base ai metodi analitici ufficiali specifici elaborati dall’Istituto superiore di sanità (comma 1). Inoltre, contiene disposizioni tecniche relative ai parametri di temperatura, cloro totale, cloro attivo libero, cloro attivo combinato, pH, ozono, bromo e acido isocianurico, oggetto di controlli interni ed esterni (comma 2), e relative al trattamento dell’acqua contenuta nella vasca (commi da 3 a 7).

Il **comma 2** stabilisce che l’**azienda sanitaria locale territorialmente competente** effettua i controlli previsti dal comma 1 avvalendosi, se necessario, del **Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente**, previsto dalla [legge n. 132 del 2016](#)³⁴, mediante la stipulazione di convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la **competenza dell’azienda sanitaria locale** riguardante la **gestione dei relativi risultati e gli eventuali provvedimenti** volti alla tutela della salute umana.

Si ricorda che la citata legge n. 132 del 2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente. La connotazione “a rete” del Sistema nazionale delle agenzie ambientali è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema

³³ *Modifiche al sistema penale.* L’articolo 15 della legge n. 689 del 1981, rubricato “Accertamenti mediante analisi di campioni”, disciplina le comunicazioni relative agli accertamenti effettuati tramite analisi di campioni e il procedimento di revisione dell’analisi che può essere richiesta dall’interessato.

³⁴ *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.*

nazionale, concorre, inoltre, al perseguitamento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea "chi inquina paga" (articolo 1). In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema nazionale sono i seguenti: il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale (articolo 3).

CAPO IV – PISCINE DOMESTICHE

Articolo 21 *(Piscine domestiche)*

L'articolo 21 specifica che l'ambito di applicazione del **Capo IV** (composto dal medesimo **articolo 21** e dagli **articoli da 22 a 26**) concerne le piscine domestiche. L'**articolo 21** prevede altresì che a tali piscine si applichino i requisiti dell'acqua di approvvigionamento stabiliti ai sensi dell'**articolo 6** del presente disegno di legge.

L'**articolo 21, comma 1**, stabilisce che le disposizioni contenute nel **Capo IV**, “Piscine domestiche”, si applichino alle piscine di categoria B, suddivisa nelle tipologie B1 e B2. Si tratta, secondo la definizione contenuta nell'**articolo 3, comma 6**, del disegno di legge in esame, delle piscine private:

- destinate all'uso esclusivo e personale dei proprietari e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali non concessi in locazione o comodato (tipologia B1);
- destinate all'uso esclusivo e personale dei detentori e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali concessi in locazione o in comodato (tipologia B2).

Le disposizioni del **Capo IV** riguardano i requisiti di sicurezza, le dotazioni di soccorso e le caratteristiche impiantistiche che le piscine domestiche devono possedere al fine della tutela della salute degli utenti e dell'esclusione di rischi di infortunio.

Il **comma 2** stabilisce, come già accennato, che alle suddette piscine si applichino i requisiti dell'acqua di approvvigionamento stabiliti ai sensi dell'**articolo 6** del presente **disegno di legge**.

Si segnala che il punto n. 3 dell'[Accordo del 16 gennaio 2003](#) (tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) prevede che le disposizioni recate dall'Accordo medesimo si applichino alle piscine pubbliche o ad uso collettivo, nonché agli impianti per giochi acquatici, demandando alle regioni l'emanazione di disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle “piscine condominiali”.

L'Accordo in oggetto specifica, altresì, che anche per le suddette piscine condominiali devono essere rispettati i requisiti igienico-ambientali dell'acqua stabiliti per tutte le tipologie di piscine (punto 3.2).

Le **leggi regionali** che disciplinano i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio recano anche disposizioni relative alle piscine domestiche o condominiali, definendo il campo di applicazione della suddetta disciplina in base al numero delle unità abitative comprese nell'edificio o complesso residenziale.

La legge [9 luglio 2020, n. 19](#), della regione Basilicata contiene disposizioni che si applicano alle piscine, facenti parte di condomini o di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali, destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti. L'art. 3 della legge della Basilicata suddivide le piscine condominiali nelle seguenti "classi": B/1 - piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative; B/2 - piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da non più di quattro unità abitative.

Gli articoli da 22 a 27 della legge [9 gennaio 2018, n. 1](#), della regione Friuli-Venezia Giulia recano le disposizioni sulle "piscine condominiali", applicabili alle piscine collocate in edifici o complessi condominiali. Sono escluse le piscine facenti parte di condomini fino a otto unità abitative.

La legge [21 novembre 2008, n. 33](#), della regione Molise si applica anche alle piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative.

La legge [15 dicembre 2008, n. 35](#), della regione Puglia si applica a tutte le piscine ad uso natatorio, ad eccezione di quelle che costituiscono pertinenza di singole abitazioni, fatta salva la garanzia di applicazione dei requisiti sulla qualità dell'acqua. Il campo di applicazione di tale legge comprende le piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti ("categoria B"). La legge reca, in tale ambito, la suddivisione in due classi: piscine che rientrano nella pertinenza degli edifici o complessi condominiali costituiti da più di quattro unità abitative o da meno di quattro unità abitative.

Gli articoli da 20 a 25 della legge [9 marzo 2006, n. 8](#), della regione Toscana recano disposizioni sulle "piscine condominiali", applicabili alle piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti (secondo la definizione di cui all'articolo 3 della legge medesima).

La legge [9 aprile 2015, n. 11](#), della regione Umbria ("Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali") contiene le norme in materia di piscine agli articoli da 187 a 205, applicabili alle piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative.

Articolo 22

(Dotazioni di primo soccorso)

L'articolo 22 stabilisce che le piscine domestiche debbano tenere una cassetta di pronto soccorso. A tal fine si applica il regolamento sul pronto soccorso aziendale, di cui al [decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003, n. 388](#).

La **relazione illustrativa** del presente disegno di legge³⁵ afferma che si applicano le disposizioni del citato decreto ministeriale n. 388 del 2003 riguardanti il **contenuto** della suddetta cassetta di pronto soccorso.

Si valuti l'opportunità, dal punto di vista redazionale, di specificare le disposizioni del d.m. n. 388 applicabili alle piscine domestiche.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del d.m. n. 388 del 2003 impone alle aziende che rientrano in una determinata categoria, definita dall'articolo 1 del medesimo decreto, di tenere una cassetta di pronto soccorso, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata. Tale dotazione può essere integrata sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro. Si prevede che debbano essere assicurati la completezza e il corretto stato d'uso dei presidi contenuti nella cassetta. L'Allegato I al medesimo decreto stabilisce che la cassetta di pronto soccorso debba contenere (come dotazione minima):

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi.
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro.
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3 unità).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10 unità).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2 unità).
- Teli sterili monouso (2 unità).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2 unità).
- Confezione di rete elastica di misura media.
- Confezione di cotone idrofilo.
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2 unità).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2 unità).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3 unità).
- Ghiaccio pronto uso (2 confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2 unità).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

³⁵ La **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.C. n. 2576](#).

Si rileva che l'**articolo 30, comma 4**, del presente disegno di legge commina una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del gestore della piscina domestica³⁶ che non adempia all'obbligo di dotazione della cassetta di primo soccorso³⁷.

Il successivo **articolo 34, comma 3**, specifica che l'obbligo di dotazione della suddetta cassetta si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, anche alle piscine (rientranti nella categoria e nelle tipologie oggetto dell'**articolo 22**) già esistenti alla medesima data. Con riferimento all'ipotesi di violazione di quest'ultima prescrizione, il **comma 4** dello stesso **articolo 34** commina una sanzione amministrativa pecuniaria avente un limite minimo di importo più elevato rispetto al limite minimo previsto dal suddetto **articolo 30, comma 4**. *Si consideri l'opportunità di valutare se sussistano motivi di giustificazione di tale difformità.*

³⁶ Riguardo alla nozione di “gestore della piscina”, cfr. l'**articolo 2, comma 1, lettera n)**, del disegno di legge in esame.

³⁷ Riguardo alla procedura di diffida amministrativa, cfr. l'**articolo 32** del presente disegno di legge.

Articolo 23

(Requisiti di sicurezza, impiantistici, tecnologici e dotazioni di protezione)

L'**articolo 23** disciplina i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e di sicurezza per la progettazione di piscine domestiche nonché i sistemi per garantire, in esse, condizioni di igiene e di sicurezza.

In particolare viene prevista l'applicazione dei requisiti impiantistici e di sicurezza di cui alle norme UNI EN 16582 e UNI EN 16713 (comma 1), nonché della disciplina in materia di impianti recata dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (comma 2).

Sono inoltre previsti, quali requisiti finalizzati a garantire condizioni di igiene e di sicurezza, nonché a prevenire incidenti, la manutenzione periodica, la presenza di dotazioni di protezione, nonché specifici obblighi per il gestore della piscina (commi 3 e 4).

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che i **progetti** delle piscine domestiche sono elaborati nel rispetto della vigente normativa e comunque secondo la regola dell'arte.

Viene altresì stabilito che:

- si considerano redatti secondo la regola dell'arte i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'UE o dagli Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
- in ogni caso, nella progettazione delle piscine domestiche si tiene conto dei **requisiti impiantistici e di sicurezza di cui alle norme UNI EN 16582 e UNI EN 16713**.

Si ricorda che le norme UNI EN 16582 definiscono i requisiti di sicurezza e qualità per la costruzione delle piscine domestiche (interrate e fuori terra), mentre le norme UNI EN 16713 riguardano gli aspetti relativi all'impianto (sistemi di filtrazione, circolazione e trattamento dell'acqua) per lo stesso tipo di piscine.

È inoltre disciplinato il **caso in cui**, ai fini della conformità alla disciplina urbanistica e edilizia, **sono richiesti i titoli abilitativi edilizi** previsti dal titolo II del capo I (*rectius* del capo I del titolo II) del D.P.R. 380/2001. In tale caso viene previsto che l'elaborato progettuale richiesto ai citati fini deve soddisfare altresì i **requisiti di sicurezza previsti dal presente articolo**.

Si ricorda che il titolo II del D.P.R. 380/2001 (testo unico in materia edilizia) disciplina i titoli abilitativi richiesti per la realizzazione degli

interventi edilizi. Il capo I di tale titolo individua gli interventi di edilizia libera e quelli subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Il successivo capo II individua invece gli interventi assoggettati al permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla c.d. super SCIA (vale a dire la SCIA alternativa al permesso di costruire).

Ciò premesso, si osserva che non appare chiaro il motivo per cui la norma in esame faccia riferimento al solo capo I.

L'ultimo periodo del comma in esame dispone che **rimangono fermi i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni** di cui al D.M. infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 (si rinvia, in proposito, alla scheda del presente dossier relativa all'art. 7).

Il **comma 2** prevede che, fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedano maggiori requisiti di sicurezza, **la disciplina in materia di impianti** (emanata in attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, del D.L. 203/2005) **si applica agli impianti delle piscine domestiche** indipendentemente dalla destinazione, dalle caratteristiche strutturali e ambientali, dall'utilizzazione e dalla collocazione, interna o esterna ad edifici o alle relative pertinenze, delle piscine medesime.

L'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, del D.L. 203/2005, ha demandato ad un apposito decreto ministeriale il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Tale decreto, ai sensi dell'art. 1 del decreto medesimo, “si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura”. Lo stesso articolo elenca le tipologie di impianto rientranti nel campo di applicazione del decreto, che in estrema sintesi sono le seguenti: impianti elettrici, elettronici e radiotelevisivi; impianti di riscaldamento e climatizzazione; impianti idrici e sanitari; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas; impianti di sollevamento di persone o cose; impianti di protezione antincendio.

Il **comma 3** prevede che, al fine di garantire condizioni di igiene e di sicurezza nonché di prevenire gli incidenti domestici e i rischi di annegamento, le piscine domestiche sono:

- sottoposte a **manutenzione periodica**;
- dotate di **almeno un salvagente anulare ogni cento metri quadrati** di superficie o loro frazione;
- dotate di almeno uno dei seguenti **dispositivi di protezione**:
 - a) barriera o copertura di protezione invalicabile;
 - b) copertura di sicurezza portante.

Il comma 4 disciplina le **caratteristiche delle dotazioni di protezione** di cui al comma 3, stabilendo che tali dotazioni sono realizzate in modo tale:

- da **prevenire l'accesso dei bagnanti minori di età in assenza di sorveglianza;**
- e, comunque, da non costituire un pericolo per l'incolumità individuale o pubblica.

Il comma in esame prevede altresì specifici **obblighi per il gestore della piscina**, stabilendo che lo stesso deve:

- assicurare che la piscina sia tenuta in condizioni di sicurezza e sottoposta a manutenzioni e verifiche periodiche;
- in relazione al contesto, adottare le ulteriori misure necessarie a prevenire gli incidenti domestici, i traumi fisici e gli annegamenti.

Articolo 24

(Controlli interni per le piscine domestiche)

L'articolo 24 prevede che il gestore della piscina domestica adotti un piano di autocontrollo e verifichi la conformità dell'acqua di approvvigionamento e di quella contenuta nella vasca ai requisiti stabiliti ai sensi dell'**articolo 6**. Il contenuto del piano suddetto è determinato dalle regioni o province autonome, con leggi e regolamenti, sulla base del contenuto dell'**allegato 1** al presente disegno di legge.

Si ricorda che, secondo la definizione recata dall'**articolo 2, comma 1, lettera n)**, del disegno di legge in esame, il “gestore della piscina” è “il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, allo scopo incaricato, che sia responsabile, con poteri decisionali e di spesa, della piscina o della struttura attrezzata in cui essa è collocata”.

Si segnala che l'[Accordo del 16 gennaio 2003](#) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, affida al gestore della piscina, al punto 6.1, i controlli interni, sulla base di appositi protocolli di gestione e di autocontrollo.

In base all'**articolo 27, comma 6**, del presente disegno di legge, nel caso di mancanza o di non corretta redazione del piano di autocontrollo, l'azienda sanitaria locale ordina l'adozione dei necessari interventi correttivi, da eseguirsi a cura del gestore della piscina, e, in caso di perdurante diffidenza, applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'**articolo 30, commi 1 e 2³⁸**, e ordina le necessarie correzioni, la cui inosservanza comporta la chiusura della piscina e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria di cui all'**articolo 31, comma 2**.

Si ricorda che, ai sensi del successivo **articolo 34, comma 1**, le prescrizioni di cui all'**articolo 24** in esame si applicano alle piscine domestiche realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, mentre per quelle già esistenti continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti.

³⁸ Riguardo alla procedura di diffida, cfr. anche l'**articolo 32** del presente disegno di legge.

Articolo 25

(Controlli esterni per le piscine domestiche)

L'articolo 25 prevede che i controlli esterni sulle piscine domestiche riguardino la conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca ai requisiti di cui all'**allegato 2** nonché la presenza delle dotazioni di protezione di cui al precedente **articolo 23, comma 3**. In merito ai controlli in oggetto, l'**articolo 25**, inoltre, richiama le disposizioni degli **articoli 20 e 27**; tale richiamo concerne l'attribuzione alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio del compito dello svolgimento dei medesimi controlli, la definizione dei relativi criteri e modalità e gli eventuali procedimenti sanzionatori successivi.

Riguardo ai suddetti requisiti per le acque, il presente **articolo 25** richiama specificamente l'**allegato 2**; si rileva che il precedente **articolo 6**, con riferimento – come specifica l'**articolo 5** – alle piscine destinate ad un'utenza pubblica, prevede che, sulla base di quanto indicato nelle **tabelle 1, 2 e 3** dell'**allegato 2**, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: possano prevedere, con proprie leggi e regolamenti, ulteriori requisiti per le acque di approvvigionamento; determinino i requisiti delle acque della vasca. *Si consideri l'opportunità della valutazione di un coordinamento tra le previsioni in oggetto.*

Si rinvia alle schede sugli **articoli** del disegno di legge **qui richiamati**.

Si segnala che l'[Accordo del 16 gennaio 2003](#) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (concernente gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), affida alle ASL, al punto 5.1, i controlli esterni sulle piscine. Tali controlli, con i relativi prelievi, sono effettuati dalla ASL, secondo criteri stabiliti da ciascuna regione (punto 7.1).

Come già detto (cfr. la scheda sull'**articolo 21**), il suddetto Accordo specifica che anche per le piscine condominiali devono essere rispettati i requisiti igienico-ambientali dell'acqua stabiliti per tutte le tipologie di piscine (punto 3.2).

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dei **commi 1 e 3** del successivo **articolo 34**: le prescrizioni di cui all'**articolo 25** si applicano alle piscine domestiche realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, mentre per quelle già esistenti continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti, integrate, tuttavia, per i

profili qui in esame, dalla previsione dell'obbligo, a carico del gestore³⁹, di dotare la piscina di almeno un salvagente anulare ogni cento metri quadrati di superficie occupata, o loro frazione, nonché, entro tre anni dalla suddetta data di entrata in vigore, di almeno uno dei dispositivi di protezione di cui all'**articolo 23, comma 3.**

³⁹ Riguardo alla nozione di “gestore della piscina”, cfr. l'**articolo 2, comma 1, lettera n)**, del disegno di legge in esame.

Articolo 26

(Comunicazione all’azienda sanitaria locale da parte del gestore della piscina domestica)

L’**articolo 26** pone in capo al gestore della piscina domestica⁴⁰ l’obbligo di effettuare una comunicazione all’azienda sanitaria locale competente per territorio, al fine di avviare l’utilizzo della piscina medesima. Si demanda a leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome la definizione del contenuto della comunicazione in oggetto; essa deve comunque fornire almeno le informazioni di cui alle **lettere da a) ad e)** del **comma 1** del **presente articolo**.

Le informazioni indicate nelle citate **lettere da a) ad e)** come contenuto minimo della comunicazione (contenuto obbligatorio eventualmente integrato dalla disciplina dei suddetti enti territoriali) sono le seguenti:

- a) l’anno di costruzione;
- b) il materiale di costruzione, la dimensione delle vasche e il dispositivo di protezione applicato ai sensi dell’**articolo 23, comma 3**, del presente disegno di legge;
- c) la tipologia di approvvigionamento idrico e dello scarico dei reflui nonché le modalità del trattamento dell’acqua della vasca;
- d) il periodo di utilizzazione;
- e) i dati identificativi del gestore della piscina.

Il **comma 1** in esame specifica che resta ferma la necessità dei titoli abilitativi previsti (in relazione alla realizzazione e all’utilizzazione della piscina domestica) dalle legislazioni di settore applicabili.

Il successivo **comma 2** prevede che la piscina domestica (fermo restando il suddetto richiamo generale) possa essere utilizzata dalla data di presentazione della comunicazione in oggetto.

Il **comma 2** del successivo **articolo 28** commina una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del gestore che non adempia all’obbligo di comunicazione.

Si ricorda che, ai sensi del successivo **articolo 34, comma 1**, le prescrizioni di cui all’**articolo 26** in esame si applicano alle piscine domestiche realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo.

⁴⁰ Riguardo alla nozione di “gestore della piscina”, cfr. l’**articolo 2, comma 1, lettera n)**, del disegno di legge in esame.

CAPO V – MISURE CORRETTIVE E INIBITORIE E SANZIONI

Articolo 27

(Vigilanza e controllo e procedimento amministrativo sanzionatorio)

L’articolo 27 disciplina i compiti di vigilanza e controllo spettanti alle aziende sanitarie locali, nonché l’eventuale procedimento amministrativo sanzionatorio azionabile.

L’**articolo 27** disciplina i compiti di vigilanza e controllo spettanti alle aziende sanitarie locali, nonché l’eventuale procedimento amministrativo sanzionatorio azionabile.

Il **comma 1** stabilisce che spetti all’azienda sanitaria locale, nel cui territorio è ubicata la piscina, la competenza a svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo sulle piscine regolate dal presente disegno di legge, ad accertare le eventuali violazioni e ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente capo V.

Il **comma 2** prevede l’osservanza, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, delle disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#)⁴¹.

Si ricorda che legge 24 novembre 1981, n. 689 è intervenuta a modificare il codice penale, prevedendo tra l’altro a dettare i principi generali e l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Al **comma 3** è prevista la possibilità per l’azienda sanitaria locale territorialmente competente di inibire immediatamente in tutto o in parte, anche nel corso dei controlli, l’utilizzo della piscina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, quando rilevi l’esistenza di gravi rischi per la salute e la sicurezza.

Il **comma 4** esclude l’applicabilità delle sanzioni previste dal presente capo V qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa ovvero configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata con legge della competente regione o provincia autonoma.

⁴¹ Modifiche al sistema penale.

Il **comma 5** stabilisce che l’azienda sanitaria locale, quando rileva il mancato rispetto delle disposizioni e delle condizioni riguardanti le materie indicate negli articoli 20 e 25 del presente disegno di legge, ovvero l’esistenza di altre irregolarità, ingiunge al gestore della piscina l’adozione dei necessari interventi correttivi volti a eliminare o a ridurre le difformità riscontrate. Qualora le violazioni o le irregolarità riscontrate possano costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei bagnanti o dei frequentatori, l’azienda sanitaria locale adotta i necessari provvedimenti cautelari, adeguati e proporzionati al rischio valutato, e può, nei casi più gravi, ordinare la chiusura della piscina o di parti di essa.

Si ricorda che l’articolo 20 del presente disegno di legge disciplina i controlli esterni da parte dell’azienda sanitaria locale sulla conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca o nel bacino delle piscine destinate a un’utenza pubblica.

L’articolo 25 del presente disegno di legge disciplina i controlli esterni da parte dell’azienda sanitaria locale sulla conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca, nonché la presenza delle dotazioni di protezione delle piscine domestiche.

Per maggior approfondimento si vedano le schede relative ai predetti articoli *infra*.

Il **comma 6** prevede che, nel caso di mancanza o di non corretta redazione del piano di autocontrollo, l’azienda sanitaria locale, in base alla gravità del fatto, ordina l’adozione dei necessari interventi correttivi a cura del gestore della piscina e, in caso di perdurante difformità, applica le sanzioni di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, del presente disegno di legge e ordina le necessarie correzioni, la cui inosservanza comporta la chiusura della piscina e l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 31, comma 2, del presente disegno di legge.

Si ricorda che l’articolo 30, commi 1 e 2, del presente disegno di legge stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili in caso di carenze relative al piano di autocontrollo nei confronti del gestore della piscina.

L’articolo 31, comma 2, del presente disegno di legge disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili nei confronti del gestore della piscina in caso di inosservanza dei provvedimenti correttivi adottati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Per maggior approfondimento si vedano le schede relative ai predetti articoli *infra*.

Articolo 28

(Sanzioni amministrative pecuniarie per mancate comunicazioni)

L'articolo 28 prevede le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di inadempimento a determinati obblighi di comunicazione.

Il **comma 1** stabilisce che il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Si ricorda che l'**articolo 18, comma 1**, della presente legge disciplina gli obblighi di comunicazione da effettuare allo sportello unico per le attività produttive del comune e all'azienda sanitaria locale territorialmente competenti, posti in capo al gestore, per l'apertura di una piscina (v. scheda sull'art. 18 *infra*).

Il **comma 2** prevede, per il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 26, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 290 a euro 1.800 (per un approfondimento v. scheda sull'art. 18 *infra*).

Si ricorda, inoltre che l'**articolo 26** prevede che l'inizio dell'utilizzazione della piscina è subordinato all'invio da parte del gestore della piscina stessa, di una comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Articolo 29

(Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata assistenza o sorveglianza e per superamento del numero massimo ammissibile di bagnanti e frequentatori)

L'articolo 29 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del gestore della piscina nei casi di mancata assistenza o sorveglianza e di superamento del numero ammissibile di bagnanti e frequentatori.

L'**articolo 29**, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del gestore della piscina nei casi di mancata assistenza o sorveglianza e per il superamento del numero di soggetti massimo ammissibile nella piscina.

Il **comma 1** prevede, per il gestore che non assicura l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti ai sensi dell'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

Si ricorda che l'**articolo 15** della presente legge regola le funzioni dell'assistente bagnanti e i sistemi di sorveglianza. In particolare, il **comma 3** stabilisce che la presenza degli assistenti bagnanti a bordo vasca, il cui numero è definito dal responsabile della piscina nel piano di autocontrollo, è assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina; il **comma 4** stabilisce che nelle piscine di Categoria A, tipologia A1 è obbligatoria una presenza continuativa dell'assistente ai bagnanti a bordo vasca, mentre nelle piscine categoria A, tipologia A2, la sua presenza obbligatoria è limitata agli orari di apertura per fruizione della struttura; il **comma 5** afferma che l'attività di assistenza ai bagnanti è effettuata secondo le modalità dettate dal piano di autocontrollo; il **comma 6** afferma che, quando la valutazione del rischio lo consente fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è garantita la sorveglianza dei bagnanti anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti, attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo (v. scheda sull'art. 15 *infra*)

Il **comma 2** sanziona il gestore della piscina che consente l'accesso all'area per i frequentatori a un numero di frequentatori superiore al numero massimo ammissibile determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) con il pagamento di una somma di euro 100, maggiorata di euro 5 per ogni frequentatore in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni frequentatore in più oltre la medesima soglia.

Il **comma 3** pone in capo al gestore della piscina che consente l'accesso all'area per i bagnanti a un numero di bagnanti superiore a quanto determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 150, maggiorata di euro 8 per ogni bagnante in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni bagnante in più oltre il 29 per cento.

Si ricorda, inoltre, che **l'articolo 13, comma 2, lettera c)** affida al responsabile della piscina la predisposizione di controlli interni e la cura della corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo ai sensi all'articolo 19, disponendo l'eventuale chiusura della vasca o dell'impianto in presenza di rischi per la salute e la determinazione del numero massimo ammissibile di bagnanti e di frequentatori nonché il numero degli assistenti ai bagnanti sulla base della valutazione del rischio (v. scheda sull'art. 13 *infra*).

Il **comma 4** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per il gestore della piscina che non ottempera alle prescrizioni recate dal regolamento interno di cui all'articolo 17.

Infine, si ricorda che **l'articolo 17** stabilisce la dotazione, da parte delle piscine, di un regolamento interno relativo agli aspetti igienico-sanitari disciplinante i rapporti con l'utenza (v. scheda sull'art. 13 *infra*).

Articolo 30

(Sanzioni amministrative pecuniarie per carenze relative al piano di autocontrollo e al primo soccorso)

L'articolo 30 stabilisce le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina per carenze relative al piano di autocontrollo e al primo soccorso.

L'**articolo 30** dispone in merito alle sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina per carenze relative al piano di autocontrollo e al primo soccorso.

Il **comma 1** stabilisce che il gestore della piscina che, anche a seguito dell'ingiunzione dei provvedimenti correttivi prescritti dall'azienda sanitaria locale (A.S.L.) territorialmente competente ai sensi dell'articolo 27, comma 6, non predispone il piano di autocontrollo di cui agli articoli 19 e 24 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

Si ricorda che l'**articolo 27, comma 6**, del presente disegno di legge prevede che l'A.S.L. ordini l'adozione, in base alla gravità del fatto, dei necessari interventi correttivi a cura del gestore della piscina nel caso di mancata o non corretta redazione del piano di autocontrollo e, in caso di perdurante difformità, applichi le sanzioni di cui all'articolo in esame (v. scheda sull'art. 27 *infra*).

Inoltre, l'**articolo 19** stabilisce che i controlli interni relativi alle piscine destinate a un'utenza pubblica concernono l'acqua di approvvigionamento, quella contenuta nella vasca o nel bacino e le condizioni di sicurezza dei bagnanti e igienico-sanitarie degli ambienti e delle attrezzature della struttura (**comma 1**). Inoltre, prevede l'adozione di un piano di autocontrollo da parte del gestore della piscina per la prevenzione delle situazioni di pericolo (**comma 2**) e la conservazione della documentazione relativa a tale piano (**comma 3**). Dispone, poi, che il gestore della piscina deve applicare le disposizioni tecniche presenti nell'Allegato 1 al disegno di legge in commento per lo svolgimento dei controlli analitici chimici e microbiologici (**comma 4**) e che, nei casi di situazioni di non conformità riscontrate dai controlli interni, deve applicare le misure correttive idonee al ripristino immediato delle condizioni di sicurezza (**comma 5**); in presenza di situazioni non conformità che possono causare rischi per la salute degli utenti, il gestore provvede alla chiusura della piscina (**comma 6**). Infine stabilisce che rimangono ferme le disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici, previste dal [D.Lgs. n. 18 del 2023⁴²](#) (**comma 7**) (v. scheda sull'art. 19 *infra*).

⁴² Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Infine, l'**articolo 24** disciplina i controlli interni nelle piscine domestiche, affidando al gestore della piscina il compito di adottare il piano di autocontrollo, il cui contenuto è determinato dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla base dell'allegato 1 annesso al presente disegno di legge, e la verifica della conformità dell'acqua ai requisiti cui all'articolo 6. (v. scheda sull'art. 24 *infra*).

Il **comma 2** prevede che il gestore della piscina il quale, anche a seguito dell'ingiunzione dei provvedimenti correttivi prescritti dall'A.S.L. territorialmente competente ai sensi dell'articolo 27, comma 6, non mantiene aggiornato il piano di autocontrollo di cui agli articoli 19 e 24, ovvero non elimina le irregolarità riscontrate secondo quanto richiesto A.S.L. con i medesimi provvedimenti correttivi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.900.

Sugli **articoli 27, 19 e 24**, si veda comma precedente.

Il **comma 3** prevede a carico del gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di dotare la piscina del locale di primo soccorso secondo le norme dettate dall'articolo 8, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

Si ricorda che, l'**articolo 8, comma 1**, prevede per le piscine di categoria A, tipologia A1, la presenza di un locale di primo soccorso:

- con presidi di primo impiego, attrezzature di primo intervento (tra cui il defibrillatore automatico esterno) costantemente mantenuti in efficienza, disponibili e immediatamente utilizzabili;
- con esposto un avviso indicante i recapiti per le fasi successive di pronto soccorso.

infine, il locale deve essere realizzato per assicurare facile e rapida accessibilità nell'impianto e verso mezzi di soccorso provenienti dall'esterno.

Il **comma 2** del medesimo articolo prevede per le piscine di tipologia A2, ai sensi del [decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013](#)⁴³, la garanzia di un sistema rapido di primo soccorso, da integrare con quello eventualmente già presente nel resto della struttura, e la dotazione del defibrillatore automatico esterno (**comma 2**) (v. scheda sull'art. 8 *infra*).

Il **comma 4** stabilisce, per il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di dotare il locale di una cassetta di primo soccorso di cui

⁴³ *Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.*

all'articolo 22, l'irrogazione di una sanzione amministrativa quale il pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Si ricorda che, l'**articolo 22** prevede l'obbligo di predisporre, presso le piscine domestiche, una cassetta di pronto soccorso ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388⁴⁴](#) (v. scheda sull'art. 22 *infra*).

⁴⁴ *Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.*

Articolo 31

(Sanzioni amministrative pecuniarie per carenze igieniche e ambientali)

L'articolo 31 stabilisce le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina per carenze igieniche e ambientali.

Il **comma 1** stabilisce che, qualora a seguito di controlli esterni, non risultino soddisfatti i requisiti di controllo e trattamento delle acque di cui all'articolo 6 e di quelli igienici e ambientali di cui all'articolo 10 in relazione alla valutazione del rischio per parametri termoigrometrici, di ventilazione e illuminotecnici dell'acqua di approvvigionamento e dell'acqua contenuta nella vasca o nel bacino, nonché in relazione alle sostanze impiegate nei trattamenti, il gestore della piscina è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.900.

Si ricorda che l'**articolo 6**, individua le tipologie di acqua da utilizzare per l'approvvigionamento dell'acqua delle piscine: acqua destinata al consumo umano, acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo, acqua di mare, acqua superficiale (**comma 1**). Inoltre, prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori requisiti relativi all'acqua delle piscine, in base a quelli già presenti nell'Allegato 2 del disegno di legge in esame (**comma 2**) e dispone che le docce e i lavandini dei servizi igienici sono alimentati con acqua destinata al consumo umano (**comma 3**). Infine, disciplina il controllo del mantenimento delle caratteristiche di idoneità dell'acqua dolce all'uso natatorio-ricreativo (**comma 4**) e il controllo del rispetto dei requisiti di conformità dell'acqua contenuta nella vasca o nel bacino (**comma 5**) (v. scheda sull'art. 6 *supra*).

Si ricorda, inoltre, che l'**articolo 10** stabilisce che i requisiti igienici e ambientali delle piscine sono individuati dall'Allegato 1 al disegno di legge in esame e specifica, inoltre, che tali requisiti si riferiscono, oltre che alle caratteristiche delle acque, anche alle condizioni termo-igrometriche, di ventilazione, illuminotecniche e acustiche (v. scheda sull'art. 10 *supra*).

Il **comma 2** prevede a carico del gestore della piscina che non osserva i provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche a seguito dei controlli esterni ai sensi dell'articolo 27, commi 5 e 6, una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.900.

Si ricorda che l'**articolo 27, comma 5**, stabilisce che, qualora si rilevi il mancato rispetto delle disposizioni relative ai controlli esterni sulla qualità delle acque da effettuare sulle piscine destinate all'utenza pubblica e quelle domestiche di cui rispettivamente agli articoli 20 e 25, l'A.S.L. ingiunge al gestore della piscina l'adozione dei necessari interventi correttivi.

Il **comma 6** del medesimo **articolo 27** prevede che, nel caso di mancanza o di non corretta redazione del piano di autocontrollo, l'azienda sanitaria locale, in base alla gravità del fatto, ordina l'adozione dei necessari interventi correttivi a cura del gestore della piscina e, in caso di perdurante difformità, applica le sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1 (da 1.000 a 6.000 euro) e 2 (da 500 a 2.900 euro) e ordina le necessarie correzioni, l'inosservanza delle quali comporta la chiusura della piscina e la sanzione amministrativa proposta dal comma in commento (v. scheda sull'art. 27 *supra*).

Articolo 32

(Diffida)

L'**articolo 32** prevede che, in caso di violazioni cui è possibile porre rimedio, l'avvio del procedimento sanzionatorio è preceduto dalla **diffida amministrativa** da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Il **comma 1** stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, con la contestazione degli addebiti, è preceduto dalla **diffida amministrativa da parte della A.S.L.** territorialmente competente, nel caso in cui si possa porre rimedio alla violazione da sanzionare.

Il **comma 2** stabilisce il contenuto della diffida di cui al precedente comma. In particolare, la diffida reca l'invito al responsabile, prima della contestazione, a ottemperare alle disposizioni violate entro un termine non superiore a trenta giorni, attraverso l'eliminazione degli effetti della violazione commessa. Nel caso in cui il responsabile non provveda entro il suddetto termine, la A.S.L. territorialmente competente avvia il procedimento sanzionatorio con la notificazione dell'atto di contestazione degli addebiti.

Il **comma 3** prescrive che la diffida amministrativa è applicabile una sola volta per ciascun tipo di violazione.

Il **comma 4** dispone la non applicabilità del presente articolo in caso di reiterazione delle violazioni.

Articolo 33

(Sanzione amministrativa pecuniaria per omessa dotazione di dispositivi di protezione nelle piscine domestiche)

L'articolo 33 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico del gestore della piscina domestica per omessa dotazione di dispositivi di protezione.

L'**articolo 33** consta di un solo comma e prevede in capo al gestore della piscina domestica che omette di dotare la piscina dei dispositivi di protezione previsti dall'**articolo 23, comma 3**, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

Si ricorda che l'**articolo 23, comma 3**, prevede che, al fine di garantire condizioni di igiene e di sicurezza nonché di prevenire gli incidenti domestici e i rischi di annegamento, le piscine domestiche sono:

- sottoposte a manutenzione periodica;
- dotate di almeno un salvagente anulare ogni cento metri quadrati di superficie o loro frazione;
- dotate di almeno uno dei seguenti dispositivi di protezione:
 - barriera o copertura di protezione invalicabile;
 - copertura di sicurezza portante.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

(Disposizioni transitorie e obblighi di adeguamento delle piscine esistenti)

L’articolo 34 detta le **disposizioni transitorie**, prevedendo che le norme della **legge in esame** si applicano alle **piscine realizzate successivamente alla data della sua entrata in vigore**. A quelle già esistenti alla medesima data continua invece ad applicarsi la **diversa normativa vigente** (cfr. *supra, premessa e quadro normativo*) nonché i **commi 2 e 3 del presente articolo (comma 1)**.

Il **comma 2** prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, i **gestori delle piscine destinate ad un’utenza pubblica** (categoria A, cfr. *supra*, art. 3, comma 2), provvedono ad assicurare l’assistenza ai bagnanti e le misure di sorveglianza secondo le **disposizioni di cui all’articolo 15**.

Il **comma 3** dispone che i gestori delle **piscine domestiche** (categoria B, cfr. *supra*, art. 3, comma 6), dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a **dotare le piscine già esistenti della cassetta di primo soccorso** di cui all’articolo 22 e di almeno **un salvagente anulare** ogni cento metri quadrati di superficie occupata o loro frazione nonché, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di almeno uno dei dispositivi di protezione di cui all’articolo 23, comma 3.

Il **comma 4** dispone infine che il gestore della piscina che omette di assicurare l’assistenza ai bagnanti o le misure di sorveglianza ai sensi del **comma 2** ovvero di adeguare le dotazioni di primo soccorso e di protezione ai sensi del **comma 3** è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000**.

L’articolo 34, che apre il Capo VI (*Disposizioni transitorie e finali*) composto da 3 articoli, detta le **disposizioni transitorie**, prevedendo che le norme della **legge in esame si applicano alle piscine realizzate successivamente alla data della sua entrata in vigore**, mentre a quelle già esistenti alla medesima data continua invece ad applicarsi la diversa normativa vigente (cfr. *supra*, “*Premessa e quadro normativo*”). Vengono in **ogni caso fatte salve le norme di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo in esame** che si applicano quindi anche alle piscine già esistenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, allo scopo, come evidenziato dalla relazione illustrativa, di realizzare un innalzamento del livello di sicurezza a beneficio dei frequentatori e dei bagnanti.

Più nello specifico **il comma 2** prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, **i gestori delle piscine destinate ad un'utenza pubblica** (categoria A, cfr. *supra*, art. 3, comma 2), provvedono ad assicurare l'assistenza ai bagnanti e le misure di sorveglianza secondo **le disposizioni di cui all'articolo 15**.

Il **comma 3** dispone che i gestori delle **piscine domestiche** (categoria B, cfr. *supra*, art. 3, comma 6), dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a **dotare le piscine già esistenti della cassetta di primo soccorso** di cui all'articolo 22 e di almeno un salvagente anulare ogni cento metri quadrati di superficie occupata o loro frazione nonché, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di almeno uno dei dispositivi di protezione di cui all'articolo 23, comma 3.

Il **comma 4** infine prevede l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro** al gestore della piscina che ometta di assicurare l'assistenza ai bagnanti o le misure di sorveglianza di cui al comma 2, ovvero di adeguare le dotazioni di primo soccorso e di protezione ai sensi del comma 3.

Articolo 35

(Regolamento di delegificazione per la modifica degli allegati)

L'articolo 35 consente ad un **regolamento delegificante**, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'introduzione di **modifiche agli allegati 1 e 2 del disegno di legge in esame** nel rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 35 consente ad un **regolamento delegificante**, adottato - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400⁴⁵ - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 281/1997⁴⁶, l'introduzione di **modifiche agli allegati 1 e 2 del disegno di legge in esame** nel rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il citato articolo 17, al comma 2, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

⁴⁵ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

⁴⁶ *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.*

Articolo 36 *(Clausola di invarianza finanziaria)*

■ L'articolo 36 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 36** reca la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, disponendo che dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.